



---

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER IL CASO DI MORTE A VITA INTERA  
A PREMIO UNICO E PREMI INTEGRATIVI CON CAPITALE ESPRESSO IN QUOTE DI UN  
FONDO INTERNO (tariffa 847)

## **BPN Unit Velvet**

**Il presente Fascicolo Informativo, contenente:**

- **la Scheda Sintetica**
- **la Nota Informativa**
- **le Condizioni Contrattuali**
- **il Regolamento del Fondo Interno BPN Velvet**
- **il Regolamento della Gestione Separata PRES EURO 2004**
- **il Glossario dei termini tecnici**
- **il modulo di Proposta – Scheda Copertura**

**deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della Proposta – Scheda Copertura.**

---

**Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Scheda Sintetica e la Nota Informativa.**

---

**SOMMARIO**

SCHEDA SINTETICA.....	5
1.INFORMAZIONI GENERALI.....	5
1.a) Impresa di assicurazione .....	5
1.b) Denominazione del contratto .....	5
1.c) Tipologia del contratto .....	5
1.d) Durata .....	5
1.e) Pagamento dei premi .....	5
2.CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO .....	5
3.PRESTAZIONI ASSICURATIVE .....	6
3.a) Prestazioni in caso di decesso dell'assicurato .....	6
3.b) Coperture accessorie .....	6
3.c) Opzioni contrattuali .....	6
4.RISCHI FINANZIARI A CARICO DEL CONTRAENTE .....	7
4.a) Rischi finanziari a carico del contraente .....	7
4.b) Profilo di rischio del fondo .....	7
5.COSTI.....	7
6.ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RENDIMENTO .....	9
6.a) Fondo interno .....	9
6.b) Gestione interna separata Pres Euro 2004 .....	9
7.DIRITTO DI RIPENSAMENTO.....	9
NOTA INFORMATIVA .....	10
NOTA INFORMATIVA .....	11
A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE .....	11
1. Informazioni generali .....	11
2. Conflitto di interessi .....	11
B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SUI RISCHI FINANZIARI .....	12
3. Rischi finanziari.....	12
4. Informazioni sull'impiego dei premi.....	12
5. Prestazioni assicurative.....	13
5.1. Assicurazione principale: prestazione in caso di morte .....	13
5.2. Assicurazioni accessorie.....	14
6. Valore della quota.....	17
6.1. Giorno di riferimento.....	17
7. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili .....	18
8. Opzioni di contratto .....	18
C. INFORMAZIONI SUL FONDO E SULLA GESTIONE INTERNA SEPARATA.....	19
9. Informazioni sul Fondo BPN Velvet.....	19
9.1. Caratteristiche generali .....	19
9.2. Caratteristiche specifiche dei singoli Comparti .....	20
9.3. Crediti di imposta .....	22
10. Informazioni sulla gestione interna separata Pres Euro 2004 .....	22
D. INFORMAZIONI SU COSTI RELATIVI ALL'ASSICURAZIONE PRINCIPALE, SCONTI E REGIME FISCALE.....	23
11. Costi.....	23
11.3. Altri costi.....	24
12. Misure e modalità di eventuali sconti .....	24
13. Regime fiscale .....	24
E. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO .....	25
14. Modalità di perfezionamento e risoluzione del contratto, di pagamento del premio e di conversione del premio in quote .....	25
14.3.2. Assicurazioni accessorie.....	26
15. Lettera di conferma di investimento del premio .....	28
16. Riscatto e Riduzione.....	28
16.1. Riscatto .....	28
16.2. Riduzione .....	29

17.	Operazioni di switch.....	29
18.	Revoca della proposta .....	30
19.	Diritto di recesso.....	30
20.	Documentazione da consegnare all'impresa per la liquidazione delle prestazioni .....	31
21.	Legge applicabile al contratto e aspetti legali .....	31
22.	Lingua in cui è redatto il contratto.....	31
23.	Reclami.....	31
24.	Ulteriore informativa disponibile per il Contraente .....	32
25.	Informativa in corso di contratto .....	32
26.	Comunicazioni del Contraente alla Società .....	32
F.DATI STORICI SUL FONDO BPN Velvet.....		32
27.	Dati storici di rendimento .....	33
CONDIZIONI CONTRATTUALI.....		35
CONDIZIONI CONTRATTUALI REGOLANTI L'ASSICURAZIONE PRINCIPALE (TARIFFA 847)		35
PARTE I – OGGETTO DEL CONTRATTO.....		35
Articolo 1.	Prestazioni assicurate.....	35
Articolo 2.	Premio.....	38
PARTE II – CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO.....		39
Articolo 3.	Conclusione, entrata in vigore, durata e risoluzione del contratto .....	39
Articolo 4.	Revocabilità della proposta e diritto di recesso dal contratto.....	39
Articolo 5.	Obblighi della Società e del Contraente.....	39
Articolo 6.	Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato.....	39
PARTE III – REGOLAMENTAZIONE NEL CORSO DEL CONTRATTO .....		40
Articolo 7.	Trasferimento ad altro Comparto del fondo o alla Gestione Separata Pres Euro 2004 (Switch).....	40
Articolo 8.	Modalità di rivalutazione del capitale aggiuntivo rivalutabile di cui al punto 1.a.1, articolo 1	41
Articolo 9.	Riscatto .....	42
Articolo 10.	Prestiti .....	43
Articolo 11.	Cessione, pegno e vincolo.....	43
Articolo 12.	Regolamentazione relativa a più operazioni sul contratto richieste nella stessa settimana	44
Articolo 13.	Duplicato di polizza.....	44
PARTE IV – BENEFICIARI E PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ.....		44
Articolo 14.	Beneficiari .....	44
Articolo 15.	Pagamenti della Società .....	44
Articolo 16.	Giorno di riferimento .....	45
PARTE V – LEGGE APPLICABILE, FISCALITÀ E FORO COMPETENTE.....		46
Articolo 17.	Rinvio alle norme di legge .....	46
Articolo 18.	Imposte.....	46
Articolo 19.	Foro competente.....	46
CONDIZIONI CONTRATTUALI REGOLANTI LA GARANZIA MORTE (TARIFFA 184) .....		47
Articolo 1 - Attivazione .....		47
Articolo 2 - Prestazioni assicurate .....		47
Articolo 3 – Esclusioni e Periodi di carenza.....		47
Articolo 4 - Premio.....		49
Articolo 5 – Conclusione, entrata in vigore, durata e risoluzione dell'assicurazione.....		49
Articolo 6 - Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato.....		49
Articolo 7 – Revocabilità della proposta e Diritto di recesso.....		49
Articolo 8 - Interruzione del pagamento dei premi.....		49
Articolo 11 – Rinvio alle norme di legge ed alle condizioni contrattuali dell'assicurazione principale .....		50
CONDIZIONI CONTRATTUALI REGOLANTI LA GARANZIA DI FAMIGLIA.....		50
Articolo 1 - Attivazione .....		50
Articolo 2 - Prestazioni assicurate .....		50
Articolo 3 – Esclusioni e Periodi di carenza.....		51

---

Articolo 4 - Premio.....	51
Articolo 5 – Revocabilità della proposta e Diritto di recesso.....	51
Articolo 6 - Beneficiari .....	51
Articolo 7 – Rinvio alle norme di legge ed alle condizioni contrattuali dell’Assicurazione principale .....	51
<b>CONDIZIONI CONTRATTUALI REGOLANTI LA GARANZIA MORTE DA INFORTUNIO (TARIFFA 185).....</b>	<b>52</b>
Articolo 1 - Attivazione .....	52
Articolo 2 - Prestazioni assicurate .....	52
Articolo 3 - Definizione di infortunio mortale.....	53
Articolo 4 - Esclusioni.....	53
Articolo 5 - Premio .....	54
Articolo 6 – Conclusione, entrata in vigore, durata e risoluzione dell’assicurazione.....	54
Articolo 7 - Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato .....	54
Articolo 8 – Revocabilità della proposta e Diritto di recesso.....	55
Articolo 9 - Interruzione del pagamento dei premi .....	55
Articolo 10 - Ripresa del pagamento dei premi: riattivazione della garanzia.....	55
Articolo 11 - Denuncia del sinistro .....	55
Articolo 12 - Rinuncia al diritto di surrogazione .....	55
Articolo 13 - Aggravamento del rischio.....	55
Articolo 14 – Controversie sull’evento assicurato .....	55
Articolo 15 - Riduzione, Riscatto e Prestiti .....	56
Articolo 16 – Rinvio alle norme di legge ed alle condizioni contrattuali dell’assicurazione principale.....	56
REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO BPN Velvet .....	57
REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA Pres Euro 2004.....	62
GLOSSARIO .....	64
PROPOSTA – SCHEDA COPERTURA.....	68

---

# SCHEDA SINTETICA

**ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.**

**La presente scheda sintetica non sostituisce la Nota informativa. Essa mira a dare al Contraente un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto.**

## 1. INFORMAZIONI GENERALI

### 1.A) IMPRESA DI ASSICURAZIONE

NOVARA VITA S.p.A., controllata congiuntamente dal Gruppo Bancario Banco Popolare di Verona e Novara e dal Gruppo Fondiaria – SAI.

### 1.B) DENOMINAZIONE DEL CONTRATTO

BPN Unit Velvet

### 1.C) TIPOLOGIA DEL CONTRATTO

Assicurazione per il caso di morte a vita intera a premio unico e premi integrativi, con capitale espresso in quote di un fondo interno (tariffa 847 – Assicurazione Principale)

***Le prestazioni previste dal contratto sono espresse in quote di un fondo il cui valore dipende dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione. Pertanto il contratto comporta rischi finanziari per il contraente riconducibili all'andamento del valore delle quote.***

### 1.D) DURATA

La durata del contratto è il periodo di tempo che inizia con la decorrenza e termina con il decesso dell'Assicurato.

In qualsiasi momento, trascorso un anno dalla decorrenza, è possibile esercitare il diritto di riscatto parziale o totale.

Le assicurazioni (garanzie) accessorie di cui al successivo punto 3.B) hanno durata pari a 5 o 10 anni.

### 1.E) PAGAMENTO DEI PREMI

A fronte delle prestazioni assicurate il contratto prevede la corresponsione di un premio unico, non frazionabile, il cui importo, comprensivo dell'onere di emissione del contratto, non può risultare inferiore ad EUR 10.000,00.

Inoltre, in qualsiasi momento, purché il contratto sia in vigore ed a condizione che non sia stata esercitata una delle opzioni di cui al successivo punto 3.C), il Contraente può corrispondere premi integrativi di importo non inferiore ad EUR 2.500,00.

A fronte delle prestazioni relative alle garanzie accessorie è dovuto un premio annuo anticipato, il cui importo viene determinato in ragione del tipo di garanzia e del capitale assicurato.

## 2. CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO

L'assicurazione principale intende soddisfare le esigenze di investimento di medio-lungo periodo secondo il profilo di rischio dipendente dalla tipologia del comparto del fondo interno a cui è collegato il contratto, e con esigenze minimali di copertura assicurativa a tutela dei Beneficiari designati.

Una parte del premio unico versato è utilizzata dall'impresa per far fronte ai rischi demografici previsti dal contratto (maggiorazione in caso di morte) e pertanto tale parte, così come quella trattenuta da ciascun premio (unico ed integrativo) a fronte dei costi del contratto, non concorre alla formazione del capitale assicurato.

### 3. PRESTAZIONI ASSICURATIVE

Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:

#### 3.A) PRESTAZIONI IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO

In caso di decesso dell'Assicurato, in qualsiasi epoca avvenga, è previsto il pagamento del capitale assicurato, ai Beneficiari designati dal Contraente.

Il capitale assicurato è la somma di:

- a) il controvalore delle quote del comparto del fondo interno cui è collegato il contratto;
- b) l'eventuale capitale aggiuntivo rivalutabile
- c) il capitale aggiuntivo costante, se il decesso si verifica nei primi 5 anni di durata contrattuale.

Il capitale aggiuntivo rivalutabile:

- è garantito dalla Società e si rivaluta annualmente in base al rendimento della gestione interna separata Pres Euro 2004,
- beneficia di un tasso di interesse annuo minimo garantito (misura annua minima di rivalutazione) pari al 2,00%, che la Società si riserva di modificare non prima che siano trascorsi i primi 10 anni di durata e, successivamente, non prima che siano trascorsi 10 anni da ogni precedente rideterminazione.

Le rivalutazioni annuali del capitale aggiuntivo rivalutabile si consolidano risultando così definitivamente acquisite sul contratto.

#### 3.B) COPERTURE ACCESSORIE

All'atto della stipula dell'Assicurazione principale, al Contraente è data facoltà di optare per una o più fra le garanzie accessorie di seguito elencate:

- *Garanzia Morte (tariffa 184)*: ai beneficiari designati dal Contraente, è previsto il pagamento del relativo capitale assicurato in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata della garanzia medesima;
- *Garanzia di Famiglia*: (attivabile in presenza della *Garanzia Morte*): in caso di decesso degli Assicurati (l'Assicurato dell'assicurazione principale e l'Assicurato Garanzia di Famiglia) è previsto il pagamento del relativo capitale assicurato, ai figli superstiti della coppia degli Assicurati, a condizione che:
  - ◆ si verifichi il decesso di entrambi gli Assicurati nel corso della durata delle garanzie accessorie;
  - ◆ il decesso dell'Assicurato Garanzia di Famiglia avvenga successivamente o contestualmente alla morte dell'Assicurato;
- *Garanzia Morte da Infortunio*: in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata della garanzia, dovuto ad infortunio è previsto il pagamento del relativo capitale assicurato che eventualmente si raddoppia se l'infortunio è avvenuto a seguito di incidente stradale.

#### 3.C) OPZIONI CONTRATTUALI

- La conversione del valore di riscatto in una rendita vitalizia pagabile fino a che l'assicurato è in vita.
- La conversione del valore di riscatto in una rendita pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni e successivamente fino a che l'assicurato è in vita.
- La conversione del valore di riscatto in una rendita su due Assicurati – previa designazione del secondo Assicurato – da corrispondere interamente purché entrambi siano in vita e successivamente, in misura totale o parziale, finché l'Assicurato superstite sia in vita.

Maggiori informazioni sono fornite in Nota Informativa alla sezione B. In ogni caso le coperture assicurative ed i meccanismi di rivalutazione del capitale aggiuntivo rivalutabile sono disciplinati

dagli articoli 1 e 8 delle Condizioni Contrattuali regolanti l'assicurazione principale; le garanzie accessorie sono regolate dalle relative Condizioni Contrattuali.

#### 4. RISCHI FINANZIARI A CARICO DEL CONTRAENTE

**L'impresa di assicurazione non offre, tranne nel caso del capitale aggiuntivo rivalutabile e della maggiorazione in caso di morte, alcuna garanzia di capitale o di rendimento minimo. Pertanto il contratto comporta rischi finanziari per il contraente riconducibili all'andamento del valore delle quote.**

##### 4.A) RISCHI FINANZIARI A CARICO DEL CONTRAENTE

I rischi finanziari a carico del contraente sono:

- il rischio di ottenere un capitale in caso di morte dell'assicurato inferiore ai premi versati;
- il rischio di ottenere un valore di riscatto inferiore ai premi versati.

##### 4.B) PROFILO DI RISCHIO DEL FONDO

Il contratto presenta dei profili di rischio finanziario e orizzonti minimi consigliati di investimento diversi in funzione del comparto prescelto dal contraente. Nella successiva tabella è riportato, in base alla classificazione indicata dall'ISVAP, il profilo di rischio dei comparti, a cui le prestazioni possono essere collegate.

Comparti del fondo interno BPN Velvet	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto
Green		0				
Blue			0			
Red				0		

#### 5. COSTI

L'impresa, al fine di svolgere l'attività di collocamento e di gestione dei contratti e di incasso dei premi, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota informativa alla sezione D.

I costi gravanti sui premi e quelli prelevati dal fondo riducono l'ammontare delle prestazioni. Per fornire un'indicazione complessiva dei costi che gravano sul contratto, viene di seguito riportato, secondo criteri stabiliti dall'ISVAP, l'indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo".

Il "Costo percentuale medio annuo" indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di una analoga operazione che ipoteticamente non fosse gravata da costi.

A titolo di esempio, se il "Costo percentuale medio annuo" al decimo anno di durata dell'operazione assicurativa fosse pari all'1%, significa che i costi complessivamente gravanti sul contratto riducono il potenziale tasso di rendimento nella misura dell'1% per ogni anno di durata.

Il predetto indicatore:

- ha una valenza orientativa in quanto calcolato su livelli prefissati di premio e durate, sullo specifico comparto del fondo ed impiegando un'ipotesi di rendimento degli attivi che è soggetta a discostarsi dai dati reali;
- non tiene conto degli eventuali costi di overperformance e di switch gravanti sui comparti, in quanto elementi variabili dipendenti dall'attività gestionale e dalle possibili opzioni esercitabili a discrezione del contraente;
- è determinato sulla base di un'ipotesi di tasso di rendimento degli attivi stabilito dall'ISVAP nella misura del 4% annuo ed al lordo dell'imposizione fiscale;
- è calcolato con riferimento al premio dell'assicurazione principale e non tiene pertanto conto dei premi delle coperture accessorie;

- è calcolato per la parte di capitale aggiuntivo rivalutabile prendendo in considerazione solamente il consolidamento annuale e non gli switch esercitabili a discrezione del contraente.

<b>Indicatore sintetico “Costo percentuale annuo medio” (Cpma)</b> Comparto: Green			
Età e Sesso dell'Assicurato: qualunque			
Durata dell'operazione assicurativa	Premio Unico (EUR)		
	10.000,00	15.000,00	30.000,00
5	2,56%	2,53%	2,05%
10	2,12%	2,10%	1,84%
15	1,93%	1,92%	1,74%
20	1,82%	1,80%	1,66%
25	1,73%	1,72%	1,60%

<b>Indicatore sintetico “Costo percentuale annuo medio” (Cpma)</b> Comparto: Blue			
Età e Sesso dell'Assicurato: qualunque			
Durata dell'operazione assicurativa	Premio Unico (EUR)		
	10.000,00	15.000,00	30.000,00
5	2,85%	2,82%	2,40%
10	2,40%	2,38%	2,15%
15	2,22%	2,20%	2,03%
20	2,09%	2,08%	1,94%
25	2,00%	1,98%	1,87%

<b>Indicatore sintetico “Costo percentuale annuo medio” (Cpma)</b> Comparto: Red			
Età e Sesso dell'Assicurato: qualunque			
Durata dell'operazione assicurativa	Premio Unico (EUR)		
	10.000,00	15.000,00	30.000,00
5	3,11%	3,08%	3,05%
10	2,66%	2,64%	2,62%
15	2,47%	2,45%	2,43%
20	2,34%	2,32%	2,31%
25	2,24%	2,22%	2,21%

Poiché il fondo ed i suoi comparti iniziano la loro attività nell'ultimo trimestre 2006, l'indicatore sintetico è stato calcolato senza tener conto degli oneri gravanti sui fondi, diversi dalla commissione di gestione, dei quali non esiste storia pregressa.

**Il “Cpma” in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5° anno.**

## 6. ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RENDIMENTO

### 6.A) FONDO INTERNO

Questa sezione illustra il rendimento storico realizzato negli ultimi 3, 5 e 10 anni dai comparti del fondo a cui possono essere collegate le prestazioni assicurative.

Il dato viene confrontato con quello del relativo parametro di riferimento, di seguito denominato "benchmark". Il benchmark è un indice comparabile, in termini di composizione e di rischiosità, agli obiettivi di investimento attribuiti del comparto ed a cui si può fare riferimento per confrontarne il risultato di gestione. Tale indice, in quanto teorico, non è gravato di costi.

Le predette informazioni sono integrate con l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.

Poiché il fondo ed i suoi comparti iniziano la loro attività nell'ultimo trimestre 2006, non esiste storia di rendimento; di conseguenza è rappresentato il solo rendimento storico dei benchmark negli ultimi tre anni solari.

Anno	Rendimento medio annuo del benchmark per comparto			Tasso medio di inflazione
	Green	Blue	Red	
2003	4,47%	5,78%	7,73%	2,50%
2004	4,85%	5,06%	3,93%	2,00%
2005	7,41%	11,30%	17,19%	1,70%

**Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

### 6.B) GESTIONE INTERNA SEPARATA PRES EURO 2004

In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla Gestione interna separata "Pres Euro 2004" nell'ultimo anno ed il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto agli Assicurati. Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni e con l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.

La Gestione interna separata "Pres Euro 2004" è operativa dal Giugno 2005 e pertanto il rendimento realizzato nell'anno 2005 non fa riferimento all'intero anno solare.

Anno	Rendimento realizzato dalla Gestione Separata (*)	Rendimento riconosciuto agli Assicurati (**)	Rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni	Inflazione
2005	3,56%	2,56%	3,16%	1,70%

(\*) Rendimento medio annuo della Gestione Separata Pres Euro 2004 relativo all'ultimo mese dell'anno solare (tali dati sono stati certificati a seguito di avvenuta revisione contabile).

(\*\*) Rendimento determinato tenendo conto del rendimento trattenuto dalla Società pari ad un punto percentuale e della misura annua minima di rivalutazione, in conformità a quanto contrattualmente previsto.

**Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

## 7. DIRITTO DI RIPENSAMENTO

Il contraente ha la facoltà di revocare la Proposta o di recedere dal contratto. Per le relative modalità si rimanda alla Sezione E della Nota Informativa.

o o o

***NOVARA VITA S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda Sintetica.***

**Il rappresentante legale  
Direttore generale  
Dr. Marco Mezzolani**

# NOTA INFORMATIVA

***La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.***

## **A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE**

### **1. Informazioni generali**

NOVARA VITA S.p.A. è una società per azioni con sede legale e direzione generale in Italia e più precisamente:

- Sede Legale: NOVARA, Via Negroni, 12 – CAP 28100 (Italia);
- Sede Secondaria (Direzione Generale e Amministrativa): GENOVA, Via V Dicembre, 3 – CAP 16121 (Italia).

La compagnia è controllata congiuntamente da: Gruppo Bancario Banco Popolare di Verona e Novara e dal Gruppo Fondiaria – SAI.

NOVARA VITA può essere contattata:

- telefonicamente al numero +39 010 55461
- via posta elettronica all'indirizzo [info@novaravita.it](mailto:info@novaravita.it)

Il sito Internet della compagnia è [www.novaravita.it](http://www.novaravita.it).

NOVARA VITA è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni vita e capitalizzazione con D.M. n. 17863 del 15/9/1988 (G. U. n° 223 del 22/9/1988).

La revisione contabile è affidata, per il triennio 2004/2006, alla Deloitte & Touche S.p.A. che ha sede legale in Via Tortona, 25 – 20144 Milano (Italia).

### **2. Conflitto di interessi**

La Società effettua operazioni di acquisto, sottoscrizione, gestione e vendita di attivi destinati a copertura degli impegni tecnici assunti nei confronti dei Contraenti. In relazione a tali operazioni, possono determinarsi situazioni di potenziale conflitto con gli interessi degli stessi Contraenti derivanti da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di società del gruppo, come di seguito precisato.

Gli attivi possono essere emessi, promossi o gestiti anche dalla Società o da soggetti appartenenti allo stesso gruppo, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa. La Società ha adottato idonee procedure anche in relazione ai rapporti di gruppo, per individuare e gestire le suddette situazioni al fine di salvaguardare l'interesse dei Contraenti. In ogni caso la Società, qualora il conflitto di interessi non sia evitabile, opera in modo da non recare pregiudizio ai Contraenti.

La Società può stipulare con soggetti terzi accordi finalizzati al riconoscimento di utilità (retrocessione di commissioni o altri proventi o servizi) a fronte degli investimenti effettuati. Tali introiti sono comunque retrocessi ai Contraenti in modo da ottenere per gli stessi il miglior risultato possibile, indipendentemente dall'esistenza dei suddetti accordi. La quantificazione dei suddetti introiti risulta dal rendiconto annuale di gestione.

## B.INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SUI RISCHI FINANZIARI

### 3.Rischi finanziari

BPN Unit Velvet appartiene ad una tipologia di prodotto denominata "unit linked". I prodotti "unit linked" hanno la peculiarità di avere le prestazioni collegate (linked) al valore delle quote (unit) di un fondo interno o di OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio).

In particolare BPN Unit Velvet è un contratto di assicurazione sulla vita le cui prestazioni sono collegate al valore delle quote di uno dei comparti del fondo interno BPN Velvet (di seguito "fondo"):

- *Green*;
- *Blue*;
- *Red*.

**Pertanto questo prodotto comporta rischi finanziari, a carico dei Contraenti, riconducibili all'andamento del valore delle quote che dipende a sua volta dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione.**

La sottoscrizione del contratto in questa forma comporta per il Contraente i seguenti rischi:

- **Rischio "sistematico"**  
Sia i titoli di capitale che quelli di debito, sono soggetti a rischi di carattere "*sistematico*", connessi i primi all'andamento dei mercati azionari sui quali sono negoziati, i secondi alle fluttuazioni dei tassi d'interesse di mercato.
- **Rischio "specifico" e "di controparte"**  
A parità di altre condizioni, un titolo di capitale è più rischioso di un titolo di debito, in quanto soggetto a rischi di carattere "specifico". Il prezzo delle azioni, infatti, riflette le aspettative del mercato circa le prospettive di guadagno dell'emittente. Il portatore di titoli di debito, invece, correrà il rischio "di controparte", rischiando cioè di non essere remunerato ovvero di subire perdite in conto capitale solo in caso di dissesto finanziario dell'ente emittente.
- **Rischio "di liquidità"**  
Per gli investimenti in titoli non quotati o con quotazione non attendibile a causa della ridotta frequenza degli scambi o irrilevanza dei volumi trattati, la difficoltà di reperire una controparte può determinare un basso livello di liquidità dell'investimento (intendendosi per liquidità l'attitudine di un titolo a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore).  
L'assenza di una quotazione ufficiale, inoltre, rende complesso l'apprezzamento del valore effettivo del titolo, la cui determinazione è rimessa a valutazioni discrezionali.
- **Rischio "di cambio"**  
La parte del patrimonio investita in attivi non denominati in euro comporta poi ulteriori elementi di rischio, riconducibili, innanzi tutto, alla più o meno elevata instabilità del rapporto "*di cambio*" tra l'euro e la divisa in cui è denominato l'investimento.
- **Rischio "Paese"**  
Inoltre, le operazioni su mercati non di paesi membri, in particolare su quelli emergenti, potrebbero esporre l'investitore a rischi aggiuntivi. Tali mercati, infatti, potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione agli investitori. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del paese di appartenenza.

### 4.Informazioni sull'impiego dei premi

Ciascun premio pagato per l'assicurazione principale, al netto dei costi gravanti sul contratto specificati al successivo punto 11.1, è investito in quote del comparto scelto dal Contraente.

In particolare, una parte del premio unico versato dal Contraente è utilizzata dalla Società per far fronte ai rischi demografici previsti dal contratto (rischio di mortalità); essa è destinata a finanziare la maggiorazione in caso di morte.

La parte di premio trattenuta a fronte dei predetti costi e rischi, non concorre pertanto alla formazione del capitale assicurato.

I premi destinati a finanziare le coperture di puro rischio previste in via accessoria all'assicurazione principale, sono acquisiti separatamente dai premi incassati sull'assicurazione principale medesima ed in via diretta, senza cioè alcun prelievo su base individuale di quote.

## **5.Prestazioni assicurative**

Il prodotto descritto nella presente Nota Informativa è costituito da un'Assicurazione principale, le cui prestazioni sono descritte al successivo 5.1, che può essere integrata con una o più delle Assicurazioni accessorie descritte al successivo 5.2.

Le Assicurazioni accessorie possono essere attivate esclusivamente con richiesta all'atto della stipulazione dell'assicurazione principale.

### **5.1. Assicurazione principale: prestazione in caso di morte**

La Società si impegna a pagare, ai Beneficiari designati, in caso di decesso dell'Assicurato la somma di:

- Capitale in quote,
- Capitale aggiuntivo rivalutabile,
- Maggiorazione in caso di morte.

L'anzidetta prestazione è subordinato al fatto che:

- il contratto non sia già stato risolto;
- il Contraente non abbia richiesto la corresponsione di una delle forme di rendita di cui al punto 8.;
- la Società abbia ricevuto comunicazione del decesso dell'Assicurato.

Il rischio di morte dell'Assicurato è coperto per qualunque causa, senza limiti territoriali e senza tener conto di eventuali cambiamenti di professione.

**Tuttavia la copertura non è operante e la Società non corrisponderà alcuna somma in caso di decesso dell'Assicurato dovuto a:**

- dolo del Contraente o del Beneficiario;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
- atti di guerra, operazioni militari, partecipazione attiva dell'Assicurato a insurrezioni, sommosse e tumulti popolari.

**Anche in considerazione dell'andamento del valore delle quote, esiste la possibilità che l'entità della prestazione sia inferiore ai premi versati.**

#### **5.1.1. Capitale in quote**

Questo capitale è pagato in qualsiasi epoca avvenga il decesso ed è dato dal prodotto del numero di quote assegnate al contratto per il loro valore unitario, entrambi relativi al giorno di riferimento.

**Poiché la Società non fornisce alcuna garanzia finanziaria per questo capitale, il Contraente assume il rischio connesso all'andamento negativo del valore delle quote.**

#### **5.1.2. Capitale aggiuntivo rivalutabile**

Questo capitale è pagato in qualsiasi epoca avvenga il decesso e si ottiene per rivalutazione dei capitali derivanti dal consolidamento annuale delle performance (vedi 5.1.2.1) e dagli eventuali trasferimenti parziali alla Gestione Separata.

I capitali si rivalutano, annualmente e pro-rata temporis sino alla data di decesso dell'Assicurato, in base alla misura annua di rivalutazione determinata in ragione della partecipazione ai rendimenti ottenuti dalla Gestione Separata Pres Euro 2004, di cui al punto 7., e secondo le modalità di calcolo precisate in condizioni contrattuali.

Gli interessi sul capitale rivalutabile, riconosciuti grazie all'applicazione della misura di rivalutazione, si consolidano annualmente risultando così definitivamente acquisiti sul contratto. Inoltre, gli interessi annui sotto forma di rivalutazione, indipendentemente dai risultati della Gestione interna separata, verranno attribuiti in misura non inferiore alla misura annua minima di rivalutazione che, alla data di edizione del presente fascicolo informativo, è pari al 2,00%.

Trascorsi i primi 10 anni, la Società si riserva la facoltà di adottare una nuova misura annua minima di rivalutazione, previa comunicazione scritta al Contraente. Ogni ulteriore rideterminazione potrà avvenire a condizione che siano trascorsi almeno 10 anni da quella precedente.

La nuova misura annua minima di rivalutazione sarà adottata esclusivamente per le rivalutazioni successive all'entrata in vigore di ciascuna revisione.

#### *5.1.2.1. Consolidamento annuale della performance*

Ad ogni anniversario della decorrenza, la Società calcola la differenza (di seguito "performance") fra il controvalore delle quote e la somma dei premi investiti riproporzionati. Se la performance risulta maggiore o uguale a EUR 500,00, allora si genera un capitale rivalutabile pari alla performance, e si riducono le quote assegnate di un numero il cui controvalore è pari alla performance.

Per la valutazione del controvalore si considera il giorno di riferimento definito al successivo punto 14.4.

Per premio investito riproporzionato si intende il premio incassato al netto dei costi di cui al successivo punto 11.1.1, riproporzionato a seguito di riscatto parziale (punto 16.1.2) o trasferimento a Gestione Separata (punto 17.2).

#### *5.1.2.2. Capitale aggiuntivo derivante dal trasferimento parziale alla Gestione Separata Pres Euro 2004 (switch parziale)*

Nel corso della durata contrattuale, alle condizioni e secondo le modalità di cui al punto 17.2., il Contraente può richiedere alla Società il trasferimento di una parte del capitale di cui al punto 5.1.1. (switch parziale) alla Gestione Separata Pres Euro 2004.

A seguito di ogni operazione di switch parziale, la Società riconosce al contratto, con effetto dalla data coincidente con il giorno di riferimento di cui al successivo punto 6.1., un capitale aggiuntivo, di importo pari al capitale oggetto della richiesta di trasferimento.

### **5.1.3. Maggiorazione in caso di morte**

Questo capitale è pagato solo se il decesso dell'Assicurato avviene nel corso dei primi 5 anni di durata contrattuale. Il capitale, determinato in ragione del sesso e dell'età alla decorrenza dell'Assicurato, è precisato nella tabella riportata al punto 1.a.2., articolo 1, delle condizioni contrattuali e rimane costante per tutti i 5 anni di validità della copertura non fruendo di alcuna rivalutazione. Il valore personalizzato è indicato nella proposta – scheda copertura.

## **5.2. Assicurazioni accessorie**

### **5.2.1. "Garanzia Morte" - Assicurazione Accessoria Temporanea per il caso di morte a capitale ed a premio annuo costanti - : Prestazione in caso di morte.**

La Società si impegna a pagare il relativo capitale assicurato ai Beneficiari designati, in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata di questa Assicurazione accessoria ed a condizione che risultino corrisposti tutti i premi annui dovuti.

In caso di decesso dell'Assicurato che si verifichi entro i trenta giorni successivi alla scadenza di un premio rimasto insoluto, sarà riconosciuto ai Beneficiari il capitale assicurato diminuito del premio scaduto e non corrisposto. Oltre i predetti 30 giorni, la garanzia si estingue senza corresponsione di alcuna somma da parte della Società.

La "Garanzia Morte" può essere sottoscritta esclusivamente in abbinamento all'assicurazione principale ed è attivabile a condizione che l'età dell'Assicurato alla decorrenza non sia inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 60. La presente garanzia è operante solo se espressamente richiamata sulla Proposta - Scheda copertura.

La durata della garanzia può essere di 5 o 10 anni, a scelta del Contraente in relazione agli obiettivi perseguiti. Se il Contraente intende sottoscrivere anche la Garanzia Morte da Infortunio, le durate di entrambe le garanzie devono coincidere.

Contraente è il medesimo soggetto stipulante l'Assicurazione principale; mentre Assicurato è la persona fisica indicata come "Assicurato" nella Proposta - Scheda copertura.

Il Contraente può scegliere il capitale assicurato fra i seguenti importi proposti dalla Società:

- EUR 25.000,00
- EUR 50.000,00
- EUR 75.000,00
- EUR 100.000,00.

La "Garanzia Morte" è assunta senza che l'Assicurato debba sottoporsi a visita medica ma a condizione che il rischio, preventivamente valutato dalla Società, sia stato dalla Stessa accettato. Per la preventiva valutazione del rischio, la Società acquisisce, attraverso apposite dichiarazioni rese dall'Assicurato sulla Proposta - Scheda copertura, tutte le informazioni sulle sue abitudini di vita (attività professionale e sportiva, ecc..) e sul suo stato di salute ritenute necessarie.

La Società assicura, con una o più assicurazioni temporanee per il caso di morte, assunte senza visita medica sulla vita del medesimo Assicurato, un capitale assicurato per il caso di morte massimo di 100.000,00 Euro.

**Poiché i premi dovuti per la presente assicurazione servono esclusivamente alla copertura del rischio di morte, non è prevista alcuna prestazione né la restituzione degli stessi in caso di sopravvivenza dell'Assicurato alla scadenza della garanzia.**

**Sono previsti casi di esclusione dalla garanzia e periodi in cui la garanzia non è operante (periodi di carenza), secondo quanto precisato nelle condizioni contrattuali della garanzia stessa.**

**5.2.2. "Garanzia Di Famiglia" - Assicurazione Accessoria Temporanea opzionale per il caso di morte a capitale ed a premio annuo costanti abbinabile alla Garanzia Morte - : Prestazione in caso di morte.**

Con la sottoscrizione di questa garanzia, qualora nel corso della sua durata si verifichi il decesso di entrambi gli Assicurati ed a condizione che:

- ♦ la morte dell'Assicurato Garanzia di Famiglia sia avvenuta successivamente o contestualmente alla morte dell'Assicurato,
- ♦ al momento del decesso dell'Assicurato Garanzia di Famiglia sopravviva almeno uno dei figli della coppia costituita dall'Assicurato principale e dall'Assicurato Garanzia di Famiglia stesso,

si acquisisce il diritto alla riscossione, in aggiunta alla prestazione liquidabile per l'assicurazione principale e per la Garanzia Morte, di un ulteriore capitale secondo quanto più dettagliatamente precisato nelle condizioni contrattuali.

L'importo di tale capitale coincide con il capitale assicurato dalla Garanzia Morte.

Se il decesso si verifica entro i trenta giorni successivi alla scadenza di un premio rimasto insoluto, sarà riconosciuto ai Beneficiari il capitale assicurato diminuito del premio scaduto e non corrisposto. Oltre i predetti 30 giorni, la garanzia si estingue senza corresponsione di alcuna somma da parte della Società.

La “Garanzia di Famiglia” può essere sottoscritta esclusivamente in abbinamento alla “Garanzia Morte” e prevede la figura di un unico Contraente, che è il medesimo soggetto stipulante l'assicurazione principale, e la presenza di due Assicurati :

- ◆ l'Assicurato Principale, indicato nella Proposta – Scheda copertura come “Assicurato”;
- ◆ l'Assicurato Garanzia di Famiglia, indicato come tale nella Proposta – Scheda copertura in un'apposita sezione anagrafica.

Tale garanzia è attivabile a condizione che:

- ◆ l'età dell'Assicurato Garanzia di Famiglia alla decorrenza non sia inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 60;
- ◆ l'età di entrambi gli Assicurati alla scadenza contrattuale non risulti superiore a 65 anni;
- ◆ la differenza, alla decorrenza, fra l'età dell'Assicurato Principale e quella dell'Assicurato Garanzia di Famiglia non sia superiore a 25 anni,

ed è operante solo se espressamente richiamata sulla Proposta - Scheda copertura.

La sua durata coincide con quella della Garanzia Morte.

**Poiché i premi dovuti a fronte della prestazione assicurata servono esclusivamente alla copertura del rischio di morte, non è prevista alcuna prestazione né la restituzione dei premi corrisposti in caso di sopravvivenza degli Assicurati alla scadenza della garanzia.**

**Sono previsti casi di esclusione dalla garanzia secondo quanto precisato nelle condizioni contrattuali della garanzia stessa.**

**5.2.3. “Garanzia Morte da Infortunio” - Assicurazione Accessoria Temporanea Infortuni per il caso di morte con o senza raddoppio del capitale in caso di morte per infortunio stradale – Prestazione in caso di morte da infortunio.**

Con la sottoscrizione di questa assicurazione si acquisisce il diritto alla riscossione, in aggiunta alla prestazione liquidabile per l'assicurazione principale, del capitale assicurato indicato sulla Proposta - Scheda copertura, in caso di morte dell'Assicurato dovuto ad infortunio mortale che si verifichi prima della scadenza della garanzia ed a condizione che risultino corrisposti tutti i premi annui dovuti. Se il Contraente sceglie la garanzia “con raddoppio”, il suddetto capitale si raddoppia se l'infortunio è causato da incidente stradale.

In caso di decesso dell'Assicurato che si verifichi entro i trenta giorni successivi alla scadenza di un premio rimasto insoluto, sarà riconosciuto ai Beneficiari il capitale assicurato diminuito del premio scaduto e non corrisposto. Oltre i predetti 30 giorni, la garanzia si estingue senza corresponsione di alcuna somma da parte della Società.

L'ammontare di detto capitale viene scelto dal Contraente fra i seguenti importi proposti dalla Società:

- EUR 25.000,00;
- EUR 50.000,00;
- EUR 75.000,00;
- EUR 100.000,00.

È considerato infortunio mortale l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca all'Assicurato lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza diretta ed esclusiva la di Lui morte, purché questa, quando non sia immediata, si verifichi entro un anno dall'evento.

La “Garanzia Morte da Infortunio” può essere sottoscritta esclusivamente in abbinamento all’assicurazione principale ed è attivabile a condizione che l’età dell’Assicurato alla decorrenza non sia inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 60. La presente garanzia è operante solo se espressamente richiamata sulla Proposta - Scheda copertura.

La durata della garanzia, rappresentata dal periodo di tempo che intercorre fra la data di decorrenza e quella della sua scadenza indicate sulla Proposta - Scheda copertura, può essere di 5 o 10 anni, a scelta del Contraente in relazione agli obiettivi perseguiti. Se il Contraente intende sottoscrivere anche la Garanzia Morte, la durata di entrambe le garanzie deve coincidere.

Contraente è il medesimo soggetto stipulante l’assicurazione principale; mentre Assicurato è la persona fisica indicata come “Assicurato” nella Proposta – Scheda copertura.

**Poiché i premi dovuti a fronte della prestazione assicurata servono esclusivamente alla copertura del rischio di morte, non è prevista alcuna prestazione né la restituzione dei premi corrisposti in caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla scadenza della garanzia.**

La “Garanzia Morte da Infortunio” viene assunta senza che l’Assicurato debba sottoporsi a visita medica, ma a condizione che il rischio, preventivamente valutato dalla Società, sia stato dalla Stessa accettato. Per la preventiva valutazione del rischio, la Società acquisisce, attraverso apposite dichiarazioni rese dall’Assicurato sulla proposta-scheda copertura, tutte le informazioni sulle sue abitudini di vita (attività professionale e sportiva, ecc..) e sul suo stato di salute ritenute necessarie.

Nel corso della durata contrattuale, la Società dovrà anche venire informata di ogni cambiamento di professione o di attività dell’Assicurato, in modo che possa valutare l’eventuale aggravamento del rischio, come precisato al successivo punto 22.

**Sono previsti casi di esclusione dalla garanzia, secondo quanto precisato nelle condizioni contrattuali della garanzia stessa.**

***Si richiama l’attenzione sulla necessità di leggere le AVVERTENZE, contenute nella Proposta – Scheda copertura, circa l’importanza delle dichiarazioni rese dall’Assicurato alla Società per la conclusione delle assicurazioni accessorie che, se inesatte o reticenti oppure non veritiere, possono anche pregiudicare il diritto dei Beneficiari alla liquidazione delle prestazioni assicurate.***

## 6. Valore della quota

Il valore unitario della quota di ogni comparto del fondo è determinato settimanalmente dalla Società nel primo giorno lavorativo della Stessa successivo al giorno di riferimento ed è pubblicato il primo giorno lavorativo successivo alla sua determinazione su “Il Sole 24Ore”.

Lo stesso valore è anche pubblicato sul sito Internet della Società: [www.novaravita.it](http://www.novaravita.it).

Il valore pubblicato è al netto di qualsiasi onere a carico del fondo.

### 6.1. Giorno di riferimento

Per l’assegnazione o l’annullamento delle quote, a seguito degli eventi previsti in contratto, si adotta il valore unitario delle quote del giorno di riferimento (definito nel regolamento) di seguito indicato:

- Versamento premi  
quello della settimana in cui cade la data di incasso di ciascun premio versato;
- Liquidazione in caso di decesso dell’Assicurato  
quello della settimana successiva a quella in cui cade la data di decesso, se la comunicazione del decesso alla Società avviene entro 30 giorni dal decesso stesso; altrimenti quello della settimana successiva a quella in cui cade la data di comunicazione.

- Consolidamento annuale della performance  
quello coincidente con la ricorrenza annuale o il primo successivo alla stessa.
- Trasferimento ad altro comparto del fondo – switch totale
  - per l'annullamento di quote del comparto di provenienza, quello della settimana successiva a quella in cui cade la data della richiesta di switch;
  - per l'assegnazione di quote del nuovo comparto, quello della seconda settimana successiva a quella in cui cade la data della richiesta di switch.
- Trasferimento alla Gestione Separata Pres Euro 2004 – switch parziale  
quello della settimana successiva a quella in cui cade la data della richiesta di switch;
- Riscatto totale o parziale  
quello della settimana successiva a quella in cui cade la data della richiesta di riscatto.

## **7. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili**

Le prestazioni di cui ai punti 5.1.2.1. e 5.1.2.2. sono collegate alla gestione interna separata denominata "Pres Euro 2004" che consente di assegnare ai contratti collegati una partecipazione agli utili della gestione sotto forma di rivalutazione del capitale aggiuntivo. Le principali caratteristiche di "Pres Euro 2004" sono descritte nella successiva sezione C.

Per procedere alla rivalutazione, la Società, ad ogni anniversario della decorrenza, calcola la misura annua di rivalutazione sottraendo dal rendimento medio annuo, realizzato dalla Gestione Interna Separata e definito al punto 2. del relativo Regolamento, il rendimento trattenuto dalla Società pari a 0,75%.

Se la misura così calcolata risulta minore della misura annua minima di rivalutazione, il capitale viene rivalutato sulla base di detta misura minima.

La Società si impegna a garantire per i primi dieci anni di durata contrattuale la misura annua minima di rivalutazione del 2,00% stabilita alla stipulazione del contratto e rideterminabile come indicato al precedente punto 5.1.

Gli interessi attribuiti grazie alla misura annua di rivalutazione, si consolidano annualmente rimanendo così definitivamente acquisiti al contratto.

## **8. Opzioni di contratto**

A condizione che il contratto non sia risolto, che sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto e che l'importo annuo della rendita erogabile sia almeno pari ad EUR 3.000,00, è facoltà del Contraente, rinunciando alla prestazione per il caso morte dell'Assicurazione principale, chiedere la conversione dell'importo dato dalla somma del capitale di cui al punto 5.1.1. e del capitale aggiuntivo di cui al punto 5.1.2. rivalutato, come precisato nelle condizioni contrattuali, fino alla data di richiesta di conversione, in una delle seguenti forme di rendita:

- a) una rendita vitalizia da corrispondere finché l'Assicurato sia in vita;
- b) una rendita da corrispondere in modo certo nei primi 5 o 10 anni (e quindi anche in caso di decesso dell'Assicurato) e successivamente finché l'Assicurato sia in vita;
- c) una rendita su due Assicurati – previa designazione del secondo Assicurato – da corrispondere interamente purché entrambi siano in vita e successivamente, in misura totale o parziale, finché l'Assicurato superstite sia in vita.

Durante l'erogazione della rendita il contratto non è riscattabile e non possono essere corrisposti premi sull'assicurazione principale.

La conversione avverrà alle condizioni e con le modalità di erogazione applicate dalla Società all'epoca della richiesta di corresponsione.

A seguito del ricevimento della richiesta, la Società fornirà al Contraente, prima dell'esercizio dell'opzione per la quale il Contraente abbia manifestato il proprio interesse, la relativa Scheda Sintetica, Nota informativa e Condizioni contrattuali contenenti altresì le informazioni sui costi, sulle modalità di erogazione e sulle condizioni economiche applicabili.

La richiesta di conversione deve essere inoltrata per iscritto alla Società per il tramite dei Soggetti abilitati o a mezzo lettera raccomandata indirizzata alla Sede Secondaria della Società medesima.

## **C. INFORMAZIONI SUL FONDO E SULLA GESTIONE INTERNA SEPARATA**

### **9. Informazioni sul Fondo BPN Velvet**

#### **9.1. Caratteristiche generali**

##### Descrizione e denominazione

BPN Velvet è un fondo interno cioè un portafoglio di attivi espresso in quote di uguale valore, gestito separatamente dagli altri investimenti della Società e suddiviso nei seguenti distinti Comparti:

- *Green;*
- *Blue;*
- *Red;*

ciascuno dei quali è caratterizzato da specifici obiettivi e limiti d'investimento e, conseguentemente da un diverso profilo di rischio.

##### Data di inizio operatività ed eventuale data di chiusura

L'operatività del Fondo interno e dei suoi Comparti inizia nell'ultimo trimestre 2006. Non è prevista alcuna data di chiusura.

##### Valuta di denominazione

La valuta di denominazione è l'Euro.

##### Società di revisione

La revisione contabile, alla data di edizione del presente fascicolo informativo, è affidata alla Deloitte & Touche S.p.A. che ha sede legale in Via Tortona, 25 – 20144 Milano, Italia.

##### Società cui è affidata la gestione del fondo

Il soggetto delegato all'attività di gestione del fondo è Banca Aletti S.p.A.

##### Finalità

La finalità del Fondo Interno BPN Velvet è di aumentare nel tempo il valore dei capitali investiti mediante una gestione professionale degli investimenti.

##### Composizione del fondo

Il Fondo Interno investe in strumenti finanziari e OICR di natura monetaria, obbligazionaria e azionaria, ispirandosi ai benchmark di ciascuno comparto. Si farà riferimento a OICR sia di diritto italiano che comunitario, rientranti nell'ambito di applicazione della Direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni.

In coerenza con i profili di rischio e gli obiettivi di investimento caratteristici di ciascun Comparto, gli investimenti in strumenti finanziari sono costituiti da titoli azionari quotati su mercati regolamentati e da titoli obbligazionari quotati su mercati regolamentati, di emittenti con rating non inferiore ad "A" (S&P o Fitch), nonché da strumenti di mercato monetario.

Le aree geografiche di riferimento per gli investimenti sono principalmente l'Europa, il Nord America, il Giappone ed il Pacifico e, in misura non significativa, i Paesi Emergenti.

La scelta degli OICR di natura monetaria, obbligazionaria e azionaria è anch'essa coerente con i profili di rischio e gli obiettivi di rendimento di ciascun comparto.

E' ammesso anche l'investimento in strumenti finanziari derivati, nei limiti previsti dalle normative vigenti, finalizzato alla riduzione del rischio di investimento o all'efficacia della gestione del portafoglio.

**La normativa assicurativa vieta l'utilizzo degli strumenti finanziari derivati a fini speculativi.**

Alla data di redazione della presente nota informativa non sono presenti investimenti in strumenti finanziari o altri attivi emessi gestiti o promossi da imprese appartenenti al gruppo.

Peraltro il regolamento prevede l'utilizzo di quote o azioni di OICR e di strumenti finanziari e monetari emessi, promossi o gestiti da soggetti appartenenti allo stesso gruppo della Società.

#### Stile gestionale

Lo stile gestionale è caratterizzato da un approccio all'investimento di tipo "top-down": alla base del processo di selezione degli strumenti finanziari sottostanti, vi è un'analisi dei fondamentali macroeconomici.

A partire da tali informazioni, viene poi deciso come allocare le risorse disponibili nei diversi settori, tenendo conto della diversa sensibilità di ogni settore alla congiuntura economica in essere e prevista.

Si sviluppa poi un processo di analisi dei singoli strumenti finanziari, modulando le diverse tipologie di asset class (monetario, obbligazionario e azionario) in base al profilo di rischio del singolo comparto e tenuto conto delle correlazioni tra i mercati. Gli investimenti sono effettuati sia in titoli sia in OICR, selezionati in un'ottica multibrand.

#### Parametro di riferimento (benchmark)

Per la politica di investimento di ciascun Comparto, la Società si ispira al corrispondente parametro di riferimento (benchmark) precisato al successivo punto 9.2, con l'obiettivo di massimizzare il rendimento del Comparto rispetto al benchmark attraverso una gestione attiva degli investimenti.

#### Destinazione dei proventi

BPN Velvet è un fondo a capitalizzazione dei proventi che quindi non sono distribuiti.

#### Modalità di valorizzazione delle quote

Il valore unitario delle quote di ciascun Comparto è determinato settimanalmente dalla Società dividendo il valore complessivo netto del Comparto per il numero delle quote in circolazione, entrambi relativi al giorno di riferimento.

Il giorno di riferimento è il martedì di ogni settimana, o il primo giorno utile successivo in caso di necessità, come descritto nel regolamento del fondo.

## **9.2. Caratteristiche specifiche dei singoli Comparti**

#### Categoria di appartenenza

- ❖ Green: Fondi Obbligazionari misti internazionali
- ❖ Blue: Fondi Bilanciati obbligazionari
- ❖ Red: Fondi Bilanciati azionari

#### Orizzonte temporale minimo consigliato

- ❖ Green: 3 anni
- ❖ Blue: 5 anni
- ❖ Red: 6 anni

#### Profilo di rischio

- ❖ Green: medio basso
- ❖ Blue: medio
- ❖ Red: medio alto

Per la determinazione del profilo di rischio è stata considerata la volatilità attesa del comparto.

L'associazione della volatilità ai profili di rischio individuati dall'ISVAP avviene secondo la seguente scala:

Volatilità	Profilo di rischio	Volatilità	Profilo di rischio
0% - 1%	Basso	10% - 15%	Medio Alto
1% - 5%	Medio Basso	15% - 20%	Alto
5% - 10%	Medio	> 20%	Molto Alto

### Composizione

- ❖ Green: Gli investimenti sono rappresentati da attività finanziarie di tipo obbligazionario, riferite ad emissioni di stati sovrani o istituzioni sovranazionali promosse da enti sovrani, denominate in Euro. Gli investimenti possono essere rappresentati anche da strumenti di mercato monetario e obbligazionario diversi dai precedenti, denominati in euro oppure in altre valute europee o in Dollari o in Yen. Sono anche previsti investimenti di tipo azionario, che non possono superare il 30% del valore complessivo netto del Comparto.
- ❖ Blue: Gli investimenti sono attività finanziarie di tipo obbligazionario e azionario denominate in Euro oppure in altre valute europee o in Dollari o in Yen. Gli investimenti di tipo azionario non possono superare il 50% del valore complessivo netto del Comparto.
- ❖ Red: Gli investimenti sono principalmente attività finanziarie di tipo azionario, denominate in Euro oppure in altre valute europee o in Dollari o in Yen. Gli investimenti possono essere anche rappresentati da strumenti di mercato monetario e obbligazionario. Gli investimenti di tipo azionario possono raggiungere il 90% del valore complessivo netto del Comparto

### Benchmark

- ❖ Green:
  - 40% BOT MTS Lordo ex Banca d'Italia
  - 40% JPMorgan Global Government Bond EMU
  - 10% Dow Jones Europe Stoxx 50
  - 10% MSCI World (conv. in euro)
- ❖ Blue:
  - 25% BOT MTS Lordo ex Banca d'Italia
  - 35% JPMorgan Global Government Bond EMU
  - 20% Dow Jones Europe Stoxx 50
  - 20% MSCI World (conv. in euro)
- ❖ Red:
  - 25% BOT MTS Lordo ex Banca d'Italia
  - 40% Dow Jones Europe Stoxx 50
  - 35% MSCI World (conv. in euro)

I benchmark dei singoli comparti fanno riferimento ai seguenti indici (tutti calcolati giornalmente e pubblicati sul Sole 24 Ore):

*BOT MTS Lordo ex Banca d'Italia (Cod. Bloomberg ITGCBOT):* Indice monetario che esprime la media dei rendimenti dei Buoni Ordinari del Tesoro italiani, emessi e non ancora scaduti, scambiati sul mercato telematico MTS. L'indice MTS BOT è calcolato dalla Banca d'Italia al lordo delle commissioni di negoziazione e della ritenuta fiscale. E' presente dal 31 dicembre 1990.

*JPMorgan Global Government Bond EMU (Cod. Bloomberg JPMGEMLC):* Indice rappresentativo dei mercati obbligazionari dell'Unione Europea, composto da strumenti finanziari di natura obbligazionaria, emessi dagli Stati Membri dell'EMU (European Monetary Union), con vita residua superiore a 12 mesi. I paesi che compongono l'indice sono: Austria, Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Olanda, Portogallo, Spagna. La valuta di riferimento è l'euro. L'indice è calcolato da JPMorgan ed è presente dal 2 gennaio 1995.

*Dow Jones Europe Stoxx 50 (Cod. Bloomberg SX5P)*: E' l'indice pesato per la capitalizzazione delle 50 principali azioni europee, selezionate in base a criteri di dimensione e liquidità che comprende i più grandi leader di ogni settore merceologico. L'indice è calcolato da Dow Jones ed è presente dal 31 dicembre 1991.

*MSCI World (convertito in EUR) (Cod. Bloomberg MSDUWI)*: Indice rappresentativo dei principali mercati azionari mondiali per dimensione, composto dai titoli azionari selezionati da Morgan Stanley Capital International (MSCI) in base a criteri di capitalizzazione e di liquidità. La composizione dell'indice viene periodicamente rivista allo scopo di mantenere nel tempo le caratteristiche di rappresentatività. L'indice comprende circa 1800 titoli azionari. L'indice è calcolato da Morgan Stanley Capital International ed è presente dal 31 dicembre 1987.

### **9.3. Crediti di imposta**

L'impresa matura un credito di imposta in relazione agli OICR di diritto italiano in cui il fondo interno investe perché gli stessi applicano un'imposta sostitutiva sui redditi maturati.

L'impresa trattiene tale credito di imposta che pertanto non va a beneficio degli assicurati e questo si traduce, indirettamente, in una doppia imposizione fiscale a carico degli aventi diritto, la prima imposizione sugli attivi di cui le quote del fondo sono rappresentazione, la seconda sul risultato netto maturato in ciascun anno sul contratto nella fase di accumulo.

## **10. Informazioni sulla gestione interna separata Pres Euro 2004**

La Gestione Pres Euro 2004 è una speciale forma di gestione degli investimenti, denominata in Euro, separata dalle altre attività della Società e disciplinata da un apposito Regolamento, che forma parte integrante delle Condizioni contrattuali, e a cui si rimanda per maggiori dettagli.

La finalità della Gestione è di ottenere rendimenti in linea con quelli del mercato obbligazionario e stabili nel tempo, minimizzando i relativi rischi finanziari.

La Società determina mensilmente il rendimento della Gestione, realizzato su un periodo di osservazione di dodici mesi; il rendimento annuo così determinato costituisce la base di calcolo per la rivalutazione da applicare ai contratti con data di rivalutazione che cade nel terzo mese successivo al termine del periodo di osservazione considerato.

Il rendimento è calcolato con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella Gestione (criterio di contabilizzazione a "valore storico"). Ciò significa che le potenziali plusvalenze e minusvalenze concorrono a determinare il rendimento solo se, a seguito della vendita delle relative attività finanziarie, determinano un utile o una perdita di realizzo.

Coerentemente con la finalità della Gestione di privilegiare, mediante una gestione professionale degli investimenti, la certezza dei risultati rispetto alla massimizzazione della redditività corrente, la suddetta modalità di contabilizzazione consente una maggiore stabilità del rendimento nel tempo, con conseguente contenimento del rischio finanziario.

Tale caratteristica è rafforzata dall'impegno della Società a consolidarne a scadenza i risultati raggiunti, come indicato al precedente punto 5.

La composizione degli investimenti della Gestione è prevalentemente orientata verso titoli denominati in Euro, emessi da stati sovrani ed organismi sovranazionali promossi da stati sovrani, nonché da strumenti di mercato monetario. Per la diversificazione degli attivi e per una maggiore redditività del portafoglio, gli investimenti possono essere rappresentati anche da titoli azionari e da titoli obbligazionari di emittenti privati, quotati su mercati regolamentati, nonché da quote o azioni di OICR (Fondi Comuni di Investimento Mobiliare Aperti, ETF e SICAV). È ammesso anche l'investimento in strumenti finanziari derivati finalizzato alla riduzione del rischio di investimento o all'efficacia della gestione del portafoglio.

La Gestione può comprendere investimenti in strumenti finanziari o altri attivi emessi, gestiti o promossi da imprese appartenenti allo stesso gruppo della Società. Alla data di redazione della presente Nota informativa, tali investimenti non raggiungono il 10%.

La Gestione adotta uno stile di investimento caratterizzato dal contenimento dei rischi finanziari, anche attraverso un'attenta diversificazione del portafoglio ed una durata finanziaria dello stesso coerente con la durata degli impegni.

È stato conferito mandato di gestione del patrimonio della gestione interna separata a Banca Aletti S.p.A..

Alla data di edizione del presente fascicolo informativo, la revisione contabile della Gestione è affidata a Deloitte & Touche S.p.A., con Sede Legale in Via Tortona 25 – 20144 Milano.

## D.INFORMAZIONI SU COSTI RELATIVI ALL'ASSICURAZIONE PRINCIPALE, SCONTI E REGIME FISCALE

### 11. Costi

#### 11.1. Costi gravanti direttamente sul contraente

##### 11.1.1 Costi gravanti sul premio

La Società trattiene:

- sul premio unico corrisposto, un onere di emissione del contratto pari ad EUR 15,00;
- su ciascun premio corrisposto (unico ed integrativi), un caricamento fisso pari ad EUR 15,00 ed un caricamento variabile, secondo la percentuale indicata nella tabella che segue, in funzione del cumulo dei premi versati. Detto cumulo è dato da tutti i premi che risultano incassati alla data di pagamento dell'ultimo premio in corso di riscossione, compreso tale premio, riproporzionati in ragione dei riscatti parziali liquidati. Il caricamento variabile si applica sul premio al netto dell'onere di emissione e del caricamento fisso.

Cumulo premi riproporzionati in ragione dei riscatti parziali	Caricamento
da EUR 10.000,00 fino ad EUR 50.000,00	3,50%
oltre EUR 50.000,00 fino ad EUR 100.000,00	3,00%
oltre EUR 100.000,00 fino ad EUR 200.000,00	2,50%
oltre EUR 200.000,00	2,00%

Detti caricamenti servono a coprire gli oneri che la Società sostiene per l'acquisizione e l'amministrazione del contratto.

##### 11.1.2. Costi per riscatto e switch

- Per l'operazione di riscatto totale e parziale, la Società applica una commissione percentuale, riportata nella tabella che segue, variabile in ragione dell'anno di durata contrattuale in cui cade la data di richiesta di riscatto:

Anno	Commissione
2°	1,25%
3°	1,00%
4°	0,75%
5°	0,50%
Oltre il 5°	0,00%

- Per ogni operazione di riscatto parziale, viene inoltre applicata una commissione fissa pari ad EUR 15,00;
- Per ogni trasferimento ad altro Comparto (switch totale) successivo al primo, effettuato nel corso del medesimo anno di durata contrattuale, è prevista una commissione fissa pari ad EUR 15,00.

#### 11.2. Costi gravanti sul fondo interno

##### 11.2.1. Remunerazione dell'impresa di assicurazione

Comparti	Green	Blue	Red
<b>Commissione di gestione annuale</b>	1,80%	2,10%	2,35%
di cui:			
per Asset Allocation degli OICR "collegati"	0,25%	0,25%	0,25%

per Amministrazione Contratto	0,25%	0,25%	0,25%
<b>Commissione di overperformance:</b>	non prevista	non prevista	non prevista

La commissione di gestione viene calcolata pro-rata temporis sulla base del valore complessivo netto del Comparto, ed è prelevata con valuta il primo giorno lavorativo del trimestre solare successivo.

### 11.2.2. Remunerazione delle SGR

Ciascun comparto potrà investire in OICR che non siano gravati da oneri di ingresso e di uscita e che siano gravati da commissioni di gestione, in funzione della loro diversa tipologia, nella misura massima qui sotto riportata:

OICR	Commissione di gestione massima
Monetari	0,75%
Obbligazionari	1,80%
Bilanciati	2,25%
Azionari	2,50%
Flessibili	2,50%

Eventuali introiti derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi derivanti da accordi con le Società di Gestione degli OICR oggetto di investimento sono attribuiti al Comparto.

Qualora le condizioni economiche di mercato varino sensibilmente, la Società potrà rivedere le commissioni di gestione massime di cui sopra, previa comunicazione al Contraente e concedendo allo stesso il diritto di recesso senza penalità.

Su alcuni OICR possono anche gravare commissioni di overperformance.

### 11.3. Altri costi

Sul patrimonio del fondo gravano i seguenti costi, non quantificabili a priori:

- le spese di revisione contabile,
- gli oneri di intermediazione per la compravendita dei valori mobiliari e ogni altra spesa relativa agli investimenti, ai disinvestimenti e alla custodia delle attività del comparto,
- le imposte e le tasse relative alla gestione del fondo,
- le spese legali e giudiziarie di pertinenza del fondo.

La quantificazione storica dei costi di cui sopra è rappresentata nel Total Expenses Ratio (TER), che sarà comunicato annualmente insieme all'estratto conto.

### 11.4. Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della Gestione interna separata

Rendimento trattenuto:	0,75%
------------------------	-------

## 12. Misure e modalità di eventuali sconti

Questo prodotto non prevede sconti di alcun genere.

## 13. Regime fiscale

(sulla base della legislazione in vigore alla data di edizione del presente Fascicolo informativo)

### 13.1. Regime fiscale dei premi

- I premi dovuti per l'assicurazione principale non sono soggetti all'imposta sulle assicurazioni e non sono detraibili dall'IRPEF;
- I premi dovuti per il contratto relativo alla Garanzia Morte, integrata o meno dalla Garanzia di Famiglia, non sono soggetti all'imposta sulle assicurazioni e sono detraibili dall'IRPEF nella misura del 19% del loro importo alle condizioni e nei limiti fissati dalla legge. In particolare si

ricorda che l'importo complessivo annuo sul quale calcolare la detrazione non può superare EUR 1.291,14;

- I premi dovuti per il contratto relativo alla Garanzia Morte da Infortunio, sono soggetti all'imposta sulle assicurazioni del 2,50% e sono detraibili dall'IRPEF nella stessa misura ed alle medesime condizioni previste per la Garanzia Morte, integrata o meno dalla Garanzia di Famiglia.

### 13.2. Regime fiscale delle somme corrisposte

#### a) Capitale corrisposto dalla Società a seguito di decesso dell'Assicurato

Le somme corrisposte dalla Società, in caso di morte dell'Assicurato, sono esenti dall'IRPEF.

#### b) Capitale corrisposto dalla Società a seguito di riscatto

Il capitale corrisposto a seguito di riscatto al Contraente Persona Fisica, percipiente le somme al di fuori dell'esercizio di attività commerciali, costituisce reddito soggetto ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per l'importo corrispondente alla differenza tra l'ammontare percepito ed i premi pagati.

#### c) Rendita derivante dall'esercizio di opzione

Nel caso il Contraente Persona Fisica, percipiente le somme al di fuori dell'esercizio di attività commerciali, scelga la corresponsione di una delle forme di rendita avente funzione previdenziale (cioè non riscattabile dopo la data in cui sorge il diritto all'erogazione) di cui al precedente punto 6, verrà applicata la stessa imposta sostitutiva di cui alla precedente lettera b):

- all'importo corrispondente alla differenza fra il capitale da convertire alla data di richiesta di corresponsione ed i premi pagati;
- ai rendimenti finanziari nel corso dell'erogazione della rendita.

Il prelievo fiscale avviene nella misura del 12,50% e l'imposta sostitutiva viene applicata dalla Società in veste di sostituto di imposta.

In ogni caso, le somme percepite nell'esercizio di attività commerciali concorrono a formare il reddito d'impresa restando assoggettate all'ordinaria tassazione (la Società non opera quindi alcuna ritenuta).

## E.ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

### 14. Modalità di perfezionamento e risoluzione del contratto, di pagamento del premio e di conversione del premio in quote

#### 14.1. Perfezionamento

Il contratto, comprensivo dell'assicurazione principale e delle assicurazioni accessorie eventualmente prescelte, è perfezionato (concluso) nel giorno in cui il Contraente e l'Assicurato/gli Assicurati appongono le loro firme sulla proposta-scheda copertura debitamente sottoscritta dalla Società.

Il contratto entra in vigore, a condizione che sia stato pagato il primo premio dovuto, dalle ore 24 del giorno del perfezionamento (conclusione) o del giorno di decorrenza, se successivo.

#### 14.2. Risoluzione del contratto e sospensione del pagamento dei premi

L'assicurazione principale si risolve con effetto immediato, oltre che al verificarsi del decesso dell'Assicurato, al manifestarsi dell'evento, fra quelli di seguito elencati, che si verifica per primo:

- richiesta di recesso;
- richiesta di riscatto totale;
- decesso dell'Assicurato; o di entrambi gli Assicurati definiti per la rendita reversibile, successivo alla richiesta di corresponsione della rendita vitalizia o della rendita reversibile di cui al precedente punto 6, lettere a) e c);

- decesso dell'Assicurato successivo alla richiesta di corresponsione di una rendita certa per i primi 5 o 10 anni e poi vitalizia, trascorsi rispettivamente 5 o 10 anni dall'inizio della corresponsione della rendita di cui al precedente punto 6, lettera b).

Le assicurazioni accessorie si risolvono, con effetto immediato e **conseguente perdita dei premi già versati**, al manifestarsi dell'evento, fra quelli di seguito elencati, che si verifica per primo:

- Garanzia Morte e Garanzia Morte da Infortunio:
  - riscatto dell'Assicurazione principale,
  - scadenza dell'Assicurazione accessoria,
  - decesso dell'Assicurato;
- Garanzia di Famiglia:
  - riscatto dell'Assicurazione principale,
  - scadenza dell'Assicurazioni accessoria,
  - decesso dell'Assicurato Garanzia di Famiglia antecedente al decesso dell'Assicurato principale.

Inoltre, trascorsi 30 giorni dal primo premio dovuto rimasto insoluto, le garanzie accessorie cessano la loro efficacia. Entro sei mesi dalla data di scadenza del primo premio non corrisposto, il Contraente può tuttavia riattivare il contratto ad esse relativo, ripristinando così l'assicurazione per l'intero suo valore dalle ore 24 del giorno del pagamento. Trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del primo premio non corrisposto, la riattivazione è inoltre subordinata ad espressa domanda del Contraente ed accettazione della Società che può richiedere nuovi accertamenti sull'attività professionale e sportiva svolta e sullo stato di salute dell'Assicurato e decidere circa la riattivazione tenendo conto del loro esito.

La riattivazione avverrà pagando i premi arretrati maggiorati degli interessi moratori calcolati, secondo i criteri della capitalizzazione semplice, al tasso annuo pari al saggio legale in vigore per il periodo intercorso tra ciascuna data di scadenza e quella di riattivazione.

La riattivazione non può più avvenire trascorso un anno dalla data di scadenza del primo premio non pagato oppure nel caso in cui l'assicurazione principale sia risolta.

### **14.3. Pagamento dei premi**

#### **14.3.1. Assicurazione principale**

L'assicurazione principale prevede la corresponsione di un premio unico, non frazionabile, il cui importo, comprensivo dell'onere di emissione del contratto, non può risultare inferiore ad EUR 10.000,00.

Inoltre, in qualsiasi momento, purché il contratto sia in vigore ed a condizione che non sia stata esercitata una delle opzioni di cui al punto 8., il Contraente può corrispondere premi integrativi di importo non inferiore ad EUR 2.500,00.

#### **14.3.2. Assicurazioni accessorie**

##### **14.3.2.1. "Garanzia Morte"**

La Garanzia Morte prevede un premio, da versare con frequenza annuale, che rimane costante per tutta la durata della garanzia. Esso è dovuto in via anticipata alla data di stipulazione e ad ogni successiva ricorrenza annuale dell'assicurazione, ma comunque non oltre il premio in corso alla data di risoluzione dell'assicurazione medesima.

Il suddetto premio corrisponde al costo per assicurare, per il periodo di durata della garanzia, le prestazioni in base all'età, al sesso, all'attività professionale/sportiva, allo stato di salute dell'Assicurato al momento della stipula della presente garanzia accessoria oltre che all'ammontare del capitale assicurato.

Le prestazioni assicurate di cui al precedente punto 3.2.1 sono garantite a condizione che il Contraente abbia corrisposto tutti i premi scaduti.

##### **14.3.2.2. "Garanzia di Famiglia"**

Il premio annuo della garanzia opzionale di cui al precedente punto 3.2.2 è compreso nel premio dovuto per la Garanzia Morte ed è pertanto da esso indivisibile e soggetto alla stessa

disciplina; non è più dovuto sia in conseguenza della risoluzione dell'assicurazione principale che della premorienza dell'Assicurato Garanzia di Famiglia.

Il suddetto premio corrisponde al costo per assicurare le prestazioni in base alla somma dell'età di entrambi gli Assicurati alla scadenza della garanzia.

#### 14.3.2.3. "Garanzia Morte da Infortunio"

Il premio da versare, con frequenza annuale, rimane costante per tutta la durata contrattuale ed è dovuto in via anticipata alla data di stipulazione e ad ogni successiva ricorrenza annuale dell'assicurazione, ma comunque non oltre il premio in corso alla data di risoluzione dell'assicurazione medesima.

Il suddetto premio corrisponde al costo per assicurare, per il periodo di durata della garanzia, le prestazioni in base: alla Garanzia Morte da Infortunio prescelta (con o senza raddoppio), all'attività professionale e sportiva dell'Assicurato al momento della stipula della garanzia medesima oltre che all'ammontare del capitale assicurato. Il cambiamento delle anzidette attività nel corso della durata, che deve essere comunicato alla Società ai fini della prosecuzione della assicurazione, può determinare la revisione dell'importo del premio.

Le prestazioni assicurate di cui al punto 5.2. sono garantite a condizione che il Contraente abbia corrisposto tutti i premi scaduti.

Le seguenti tabelle forniscono alcune esemplificazioni degli importi di premio (in Euro) richiesti per le specifiche combinazioni di età e sesso dell'Assicurato, durata contrattuale e capitale assicurato indicate nelle tabelle stesse.

Gli importi di premio che seguono non tengono conto delle valutazioni del rischio attinenti alla professione e alle attività sportive dell'Assicurato, che la Società può effettuare solo sulla base delle informazioni rese dall'Assicurato stesso.

#### Garanzia Morte (tariffa 184) – Importi di premio per l'assicurazione accessoria temporanea in caso di morte a capitale e a premio annuo costanti

Capitale assicurato	Euro 50.000			
Sesso dell'Assicurato	Maschio		Femmina	
Età (anni)	Durata 5	Durata 10	Durata 5	Durata 10
30	83,00	83,50	45,00	48,50
35	83,50	93,00	53,00	60,00
40	105,00	130,50	69,00	84,00
45	161,50	201,50	102,50	122,50
50	251,50	328,00	147,00	181,50

Capitale assicurato	Euro 100.000			
Sesso dell'Assicurato	Maschio		Femmina	
Età (anni)	Durata 5	Durata 10	Durata 5	Durata 10
30	156,00	157,00	80,00	87,00
35	157,00	176,00	96,00	110,00
40	200,00	251,00	128,00	158,00
45	313,00	393,00	195,00	235,00
50	493,00	646,00	284,00	353,00

#### Garanzia di Famiglia – Importi da sommare ai premi relativi alla Garanzia Morte per ottenere il premio complessivo da corrispondere in caso di sottoscrizione della presente garanzia accessoria abbinata alla Garanzia Morte

Sesso degli Assicurati	Qualunque			
Capitale assicurato	EUR 50.000		EUR 100.000	
Età di entrambi gli assicurati (anni)	Durata 5	Durata 10	Durata 5	Durata 10

30	25,00	25,00	50,00	50,00
35	25,00	25,00	50,00	50,00
40	25,00	25,00	50,00	50,00
45	25,00	50,00	50,00	100,00
50	50,00	50,00	100,00	100,00

**Garanzia Morte da Infortunio (tariffa 185) – Importi di premio per l'assicurazione accessoria temporanea in caso di morte da infortunio a capitale e a premio annuo costanti**

Garanzia "senza raddoppio" del capitale Garanzia "con raddoppio" del capitale

Sesso ed età dell'Assicurato:	qualunque
Durata:	qualunque
Capitale assicurato (Euro)	
50.000,00	100.000,00
71,75	133,25

Sesso ed età dell'Assicurato:	qualunque
Durata:	qualunque
Capitale assicurato (Euro)	
50.000,00	100.000,00
102,50	194,75

Il pagamento dei premi deve essere effettuato presso uno dei Soggetti abilitati, mediante disposizione di pagamento a favore della Società con addebito sul conto corrente intestato al Contraente.

La relativa scrittura di addebito costituisce la prova dell'avvenuto pagamento del premio.

In caso di estinzione del conto corrente intrattenuto presso uno dei Soggetti abilitati, il pagamento dei premi si effettua tramite bonifico bancario a favore della Società (indicando nella causale cognome e nome del Contraente ed il numero del contratto).

#### 14.4. Conversione dei premi in quote

A fronte di ciascun premio incassato (unico o integrativo), relativo all'assicurazione principale, la Società assegna al contratto un numero di quote che si ottiene dal rapporto tra la componente finanziaria ad esso relativa ed il valore unitario della quota del giorno di riferimento di cui al precedente punto 6.1..

La componente finanziaria del premio è data dal premio incassato, al netto dei costi di cui al precedente punto 11.1.1.

#### 15. Lettera di conferma di investimento del premio

Per ciascun premio versato per l'assicurazione principale, l'impresa invierà al Contraente entro 10 giorni dal giorno di riferimento (giorno a cui il valore delle quote si riferisce o data di valorizzazione) una comunicazione di conferma dell'investimento effettuato. In particolare la comunicazione riporterà il premio versato, il premio investito (componente finanziaria del premio), la data di decorrenza del contratto, il numero delle quote assegnate, il loro valore unitario, nonché la data di incasso del premio ed il giorno di riferimento (data di valorizzazione).

#### 16. Riscatto e Riduzione

##### 16.1. Riscatto

Le assicurazioni accessorie descritte in questo Fascicolo informativo **non prevedono riscatto totale o parziale.**

Viceversa, a condizione che l'assicurazione principale non sia risolta, che il Contraente non abbia richiesto la corresponsione di una delle forme di rendita di cui al punto 8 e che sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto, il Contraente può richiedere il riscatto totale o parziale dell'assicurazione principale.

Per le informazioni relative al valore di riscatto, il Contraente potrà rivolgersi alla Sede Secondaria della Società:

- al seguente indirizzo : Via V Dicembre, 3 16121 – Genova
- telefonicamente al numero +39 01055461
- via telefax al numero +39 0105546488
- via posta elettronica agli indirizzi: servizioclienti@novaravita.it

### **16.1.1. Riscatto totale**

Il valore di riscatto totale si ottiene riducendo l'importo dato dalla somma del controvalore del numero totale delle quote assegnate al contratto di cui al punto 5.1.1. e del capitale aggiuntivo di cui al punto 5.1.2, rivalutato sino alla data di richiesta riscatto secondo quanto dettagliatamente precisato nelle condizioni contrattuali, delle commissioni indicate al punto 11.1.2.. Il predetto controvalore delle quote si ottiene dal prodotto del numero di quote del comparto per il loro valore unitario, entrambi relativi al giorno di riferimento di cui al precedente punto 6.1..

Il numero di quote si intende ridotto delle quote annullate a seguito dei riscatti e/o degli switch parziali di cui ai punti 16.1.2. e 17.1..

### **16.1.2. Riscatto parziale**

Il riscatto parziale consiste in un prelievo parziale effettuato dal capitale espresso in quote di cui al precedente punto 5.1.1.. Esso viene concesso nel rispetto delle condizioni su indicate e purché:

- l'importo richiesto, al netto delle commissioni di cui al precedente punto 11.1.2. e delle imposte dovute, non sia inferiore ad EUR 2.500,00;
- a seguito del riscatto parziale, il controvalore delle quote, calcolato secondo quanto indicato al precedente punto 16.1.1., non risulti inferiore ad EUR 7.500,00.

**Si richiama l'attenzione sul fatto che la somma liquidabile a seguito di riscatto potrebbe anche risultare inferiore ai premi versati.**

## **16.2. Riduzione**

Le assicurazioni principale ed accessorie descritti in questo Fascicolo informativo **non prevedono valore di riduzione.**

## **17. Operazioni di switch**

### **17.1. Trasferimento ad altro Comparto del Fondo Interno (switch totale)**

Nel corso della durata contrattuale, a condizione che il contratto non sia risolto, sia trascorso un anno dalla data di decorrenza e che il Contraente non abbia richiesto la corresponsione di una delle forme di rendita di cui al punto 8., il Contraente stesso può richiedere alla Società di disinvestire il totale delle quote assegnate in un Comparto per reinvestirle in un altro, scegliendo fra quelli indicati al punto 3..

Possano essere concessi più switch totali nel corso del medesimo anno di durata contrattuale

A seguito dell'operazione di switch totale, la Società provvede:

- ad annullare il totale delle quote del Comparto di provenienza, che si intende al netto delle quote annullate a seguito degli switch di cui al punto 17.2 e/o dei riscatti parziali effettuati di cui al punto 16.1.2. ;
- ad assegnare al contratto, con effetto dalla data coincidente con il giorno di riferimento per l'assegnazione quote di cui al precedente punto 6.1., un numero di quote dato dal rapporto tra il capitale da trasferire ed il valore unitario delle quote del nuovo Comparto del predetto giorno di riferimento. L'ammontare del capitale da trasferire è pari al prodotto del numero totale di quote del Comparto di provenienza annullate per il loro valore unitario, entrambi relativi al giorno di riferimento per l'annullamento quote di cui al precedente punto 6.1.. Tuttavia, per ogni switch successivo al primo, effettuato nel corso del medesimo anno di durata contrattuale, il predetto ammontare viene ridotto dei costi di cui al punto 11.1.2.;

## **17.2. Trasferimento dal Fondo Interno alla Gestione Separata Pres Euro 2004 (switch parziale)**

Nel corso della durata contrattuale, il Contraente può richiedere alla Società il trasferimento di una parte del capitale di cui al punto 5.1.1., alla Gestione Separata Pres Euro 2004.

Lo switch parziale può essere concesso a condizione che:

- sia trascorso un anno dalla data di decorrenza del contratto;
- il Contraente non abbia richiesto la corresponsione di una delle forme di rendita di cui al punto 8;
- il numero di switch parziali richiesti nel corso di ogni anno di durata contrattuale non sia superiore ad uno;
- l'ammontare di capitale da trasferire non risulti inferiore ad EUR 2.500,00;
- il controvalore delle quote del comparto che residuano dopo ciascuna operazione di switch parziale non risulti inferiore ad EUR 7.500,00.

A seguito di ogni operazione di switch parziale, la Società provvede:

- ad annullare un numero di quote del comparto di provenienza pari al rapporto fra l'ammontare del capitale, espresso in EURO, che si intende trasferire ed il valore unitario delle quote stesse relativo al giorno di riferimento di cui al precedente punto 6.1.;
- ad attribuire al contratto, con effetto dalla data coincidente con il predetto giorno di riferimento il capitale aggiuntivo, di importo pari al capitale da trasferire, di cui al precedente punto 5.1.2.2.;
- al riproporzionamento, per ciascun premio corrisposto, della relativa componente finanziaria. Ciascuna componente finanziaria riproporzionata è data dal prodotto della componente medesima per l'importo che si ottiene sottraendo a 1 il rapporto tra il numero di quote annullate a seguito dello switch parziale e il numero di quote che risultavano assegnate al contratto prima dell'operazione di switch stesso;

La richiesta di switch deve essere inoltrata per iscritto alla Società tramite uno dei Soggetti abilitati, oppure a mezzo lettera raccomandata indirizzata alla Sede Secondaria della Stessa.

Ai fini contrattuali, il trasferimento avrà effetto dalla data di richiesta che coincide con la data di spedizione della raccomandata quale risulta dal timbro postale di invio oppure con la data di richiesta inoltrata per il tramite dei Soggetti abilitati.

A seguito dell'operazione di switch, la Società invia una comunicazione al Contraente nella quale vengono fornite informazioni in merito al numero delle quote trasferite e di quelle assegnate, nonché ai rispettivi valori unitari del giorno di riferimento.

## **18.Revoca della proposta**

Il Contraente può revocare la proposta fino a quando il contratto non sia stato concluso tramite comunicazione scritta effettuata direttamente presso i Soggetti abilitati o con lettera raccomandata indirizzata alla Sede Secondaria della Società.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione della revoca della proposta, la Società rimborsa al Contraente le somme da questi eventualmente corrisposte trattenendo, a titolo di rimborso per gli oneri sostenuti per la procedura di emissione del contratto, l'importo di cui al precedente punto 11.1.1.

## **19.Diritto di recesso**

Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui è informato della sua conclusione tramite comunicazione scritta effettuata direttamente presso i Soggetti abilitati o con lettera raccomandata indirizzata alla Sede Secondaria della Società.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno della comunicazione effettuata direttamente presso i Soggetti abilitati o di spedizione della raccomandata quale risulta dal timbro postale di invio.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso, la Società, previa consegna dell'originale della proposta-scheda copertura e delle eventuali appendici contrattuali, rimborsa al Contraente un importo pari alle somme da questi eventualmente corrisposte. La Società ha il diritto di trattenere dal suddetto importo, gli oneri sostenuti per l'emissione del Contratto di cui al precedente punto 11.1.1.

## **20. Documentazione da consegnare all'impresa per la liquidazione delle prestazioni**

L'elenco della documentazione necessaria per ottenere la liquidazione delle prestazioni è riportato all'Articolo 15 delle Condizioni Contrattuali relative all'assicurazione principale.

I pagamenti dovuti dalla Società sono effettuati entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa.

Si ricorda che il Codice Civile (art. 2952) dispone che i diritti derivanti dal Contratto di assicurazione si prescrivono in un anno. Il periodo di prescrizione può essere interrotto o sospeso secondo quanto previsto dal Codice Civile.

## **21. Legge applicabile al contratto e aspetti legali**

### **LEGISLAZIONE APPLICABILE**

Il contratto è assoggettato alla legge italiana.

### **NON PIGNORABILITÀ E NON SEQUESTRABILITÀ**

Ai sensi dell'art. 1923 del Codice Civile le somme dovute dalla Società in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili.

### **DIRITTO PROPRIO DEL BENEFICIARIO**

Ai sensi dell'art. 1920 del Codice Civile, il Beneficiario di un contratto di assicurazione sulla vita acquista, per effetto della designazione fatta a suo favore dal Contraente, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione.

### **FORO COMPETENTE**

Per le controversie relative al contratto, il foro competente è quello del luogo ove risiede o ha eletto domicilio il Contraente o il Beneficiario.

## **22. Lingua in cui è redatto il contratto**

Il contratto e ogni documento ad esso allegato sono redatti in lingua italiana.

## **23. Reclami**

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla NOVARA VITA S.p.A. presso FONDIARIA-SAI S.p.A.:

*Direzione Relazioni Esterne e Comunicazione – Servizio Clienti*

C.so Galileo Galilei, 12, 10126 TORINO

Fax: 0116533745

e-mail: servizio.reclami@fondiaria-sai.it

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 ROMA, telefono 06.42.133.1, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

## **24. Ulteriore informativa disponibile per il Contraente**

Prima della conclusione dell'assicurazione principale, il Contraente può chiedere l'ultimo rendiconto annuale disponibile della gestione del fondo, della Gestione interna separata e, relativamente a quest'ultima, l'ultimo prospetto di composizione degli attivi, presenti anche sul sito Internet della Società.

Poiché il Fondo inizia la sua operatività nell'ultimo trimestre 2006, il primo prospetto relativo all'anno 2006, sarà disponibile a Marzo 2007.

## **25. Informativa in corso di contratto**

La Società si impegna a:

- comunicare tempestivamente al Contraente l'entrata in vigore della nuova misura annua minima di rivalutazione;
- comunicare tempestivamente al Contraente le eventuali variazioni delle informazioni contenute in Nota informativa o nel Regolamento del fondo e/o della Gestione Interna Separata, intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto;
- trasmettere entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare, l'estratto conto annuale della posizione assicurativa unitamente all'aggiornamento dei dati storici di cui alla successiva sezione F e alla sezione 6 della Scheda Sintetica.

L'estratto conto riepilogherà tutte le operazioni effettuate nell'anno che abbiano comportato l'investimento o il disinvestimento di quote (premi, riscatti parziali, switch), con le relative informazioni di dettaglio, nonché i premi versati e quelli investiti, il numero ed il valore delle quote al 31 dicembre considerato. Sarà inoltre indicato

- a) il valore del capitale aggiuntivo rivalutabile di cui al precedente punto 5.1.2. e del riscatto totale maturati alla fine dell'anno di riferimento;
- b) il tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla gestione interna separata, il tasso annuo di rivalutazione (misura annua di rivalutazione) riconosciuto con evidenza del rendimento trattenuto dalla Società.

Qualora, in corso di contratto, il controvalore delle quote complessivamente detenute si sia ridotto di oltre il 30% rispetto all'ammontare complessivo dei premi investiti, tenuto conto di eventuali riscatti, la Società invierà comunicazione per iscritto al contraente entro 10 giorni lavorativi dalla data in cui si è verificata la riduzione. Analogamente, invierà inoltre comunicazione per ogni ulteriore riduzione pari o superiore al 10%.

## **26. Comunicazioni del Contraente alla Società**

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1898 e 1926 del Codice Civile l'Assicurato è tenuto a comunicare alla Società con lettera raccomandata ogni cambiamento dell'attività esercitata, dichiarata in Proposta – Scheda copertura, agli effetti della prosecuzione della Garanzia Morte da Infortunio.

## **F.DATI STORICI SUL FONDO BPN Velvet**

Poiché il fondo inizia la sua operatività nell'ultimo trimestre 2006, non sono disponibili i dati storici di rendimento, rischio, costi effettivi e movimentazione del portafoglio.


Il tasso di movimentazione del portafoglio del fondo (c.d. turnover) è dato dal rapporto tra il volume delle operazioni su strumenti finanziari (acquisti e vendite) effettuate nell'esercizio e il patrimonio del fondo; è una misura di quanto il fondo è movimentato dal gestore e quanto attiva sia la gestione.

## 27. Dati storici di rendimento


Poiché i dati storici di rendimento del fondo interno “BPN Velvet” non sono disponibili, in questo paragrafo si illustra graficamente il solo rendimento annuo del benchmark relativo al predetto fondo interno.

Si ricorda che il benchmark, in quanto indice teorico, non è gravato di costi.

**Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**



### Andamento dei Benchmark nel 2005



o o o

**NOVARA VITA S.p.A è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa.**

**Il rappresentante legale  
Direttore generale  
Dr. Marco Mezzolani**

# CONDIZIONI CONTRATTUALI

## Premessa

*BPN UNIT VELVET* è un contratto costituito dalle seguenti assicurazioni:

- ◆ ASSICURAZIONE PRINCIPALE (TARIFFA 847)

*ASSICURAZIONE PER IL CASO DI MORTE A VITA INTERA A PREMIO UNICO E PREMI INTEGRATIVI CON CAPITALE ESPRESSO IN QUOTE DI UN FONDO INTERNO,*

alla quale possono essere abbinare una sola o entrambe le assicurazioni accessorie di seguito elencate:

- ◆ “Garanzia Morte” (Tariffa 184)

ASSICURAZIONE ACCESSORIA TEMPORANEA PER IL CASO DI MORTE A CAPITALE ED A PREMIO ANNUO COSTANTI ; volontariamente integrabile dalla “Garanzia Di Famiglia” : ASSICURAZIONE ACCESSORIA TEMPORANEA OPZIONALE PER IL CASO DI MORTE A CAPITALE ED A PREMIO ANNUO COSTANTI;

- ◆ “Garanzia Morte da Infortunio” (Tariffa 185)

\* ASSICURAZIONE ACCESSORIA TEMPORANEA PER IL CASO DI MORTE DA INFORTUNIO SENZA RADDOPPIO DEL CAPITALE IN CASO DI MORTE PER INFORTUNIO STRADALE;

\* ASSICURAZIONE ACCESSORIA TEMPORANEA PER IL CASO DI MORTE DA INFORTUNIO CON RADDOPPIO DEL CAPITALE IN CASO DI MORTE PER INFORTUNIO STRADALE.

## CONDIZIONI CONTRATTUALI REGOLANTI L'ASSICURAZIONE PRINCIPALE (TARIFFA 847)

### PARTE I – OGGETTO DEL CONTRATTO

#### Articolo 1. Prestazioni assicurate

##### **1.a. Prestazioni per il caso di morte dell'Assicurato**

La Società, in caso di decesso dell'Assicurato in qualsiasi epoca avvenga, si impegna a pagare, ai Beneficiari designati, un capitale pari al prodotto del numero di quote che risultano assegnate al contratto per il loro valore unitario.

Il numero di quote è la somma delle quote assegnate in seguito al versamento di premi al netto delle quote annullate a seguito degli switch e/o dei riscatti parziali di cui agli Articoli 7 e 9.

Detto numero di quote ed il loro valore unitario, sono entrambi relativi al giorno di riferimento di cui all'Articolo 16.

Unitamente al capitale suindicato, la Società si impegna a pagare le seguenti prestazioni:

##### **1.a.1. Capitale aggiuntivo rivalutabile**

Tale capitale è generato dai capitali di seguito precisati che si rivalutano, secondo quanto previsto all'Articolo 8, in ragione dei rendimenti ottenuti dalla Gestione Separata Pres Euro 2004.

##### **1.a.1.1. Capitale aggiuntivo derivante dal consolidamento annuale della performance.**

In occasione di ogni ricorrenza annuale del contratto, alla data coincidente con il giorno di riferimento di cui all'Articolo 16, la Società determina la differenza (di seguito “performance”) fra il controvalore delle quote e la somma delle componenti finanziarie relative a ciascun premio corrisposto di cui al punto 2.2., Articolo 2, riproporzionate a seguito degli switch e/o dei riscatti parziali effettuati di cui agli Articoli 7 e 9.

Il controvalore delle quote si ottiene dal prodotto del numero di quote che risultano assegnate al contratto per il loro valore unitario, entrambi relativi all'anzidetto giorno di riferimento;

Qualora la suddetta performance risulti almeno pari ad EUR 500,00 la Società provvede al suo consolidamento riconoscendo al contratto, con effetto dalla ricorrenza annuale ultima trascorsa, il relativo capitale aggiuntivo, il cui importo coincide con la performance medesima.

A seguito del consolidamento annuale della performance, sotto forma di attribuzione del predetto capitale aggiuntivo, la Società provvede ad annullare un numero di quote che si ottiene dal rapporto tra detto capitale aggiuntivo ed il valore unitario delle quote relativo al suindicato giorno di riferimento.

#### *1.a.1.2. Capitale aggiuntivo derivante dal trasferimento parziale alla Gestione Separata Pres Euro 2004 (switch parziale)*

A seguito di ogni switch parziale effettuato dal fondo alla Gestione Separata Pres Euro 2004, la Società provvede a riconoscere al contratto il relativo capitale aggiuntivo definito all'Articolo 7.

#### **1.a.2. Maggiorazione in caso di morte**

Qualora il decesso dell'Assicurato si verifichi nei primi 5 anni della durata contrattuale, la Società si impegna a corrispondere la maggiorazione in caso di morte. Essa consiste in un capitale aggiuntivo, il cui importo, precisato nella tabella che segue in ragione del sesso e dell'età alla decorrenza dell'Assicurato, è indicato nella proposta – scheda copertura e rimane costante per tutti i 5 anni di validità della copertura non fruendo di alcuna rivalutazione.

#### **Maggiorazione in caso di morte - Capitali aggiuntivi espressi in Euro**

Età alla decorrenza	Capitale Maschi	Capitale Femmine	Età alla decorrenza	Capitale Maschi	Capitale Femmine
0	342,00	378,00	46	193,00	333,00
1	2.500,00	2.500,00	47	176,00	308,00
2	3.125,00	3.125,00	48	161,00	284,00
3	3.571,00	4.166,00	49	146,00	260,00
4	3.571,00	5.000,00	50	132,00	240,00
5	3.571,00	5.000,00	51	119,00	219,00
6	3.571,00	5.000,00	52	106,00	200,00
7	4.166,00	5.000,00	53	95,00	181,00
8	4.166,00	5.000,00	54	85,00	165,00
9	3.571,00	5.000,00	55	76,00	150,00
10	3.125,00	4.166,00	56	68,00	136,00
11	2.500,00	3.571,00	57	61,00	124,00
12	1.785,00	3.125,00	58	55,00	113,00
13	1.315,00	2.777,00	59	50,00	103,00
14	1.041,00	2.500,00	60	45,00	94,00
15	892,00	2.500,00	61	41,00	85,00
16	781,00	2.272,00	62	37,00	77,00
17	714,00	2.083,00	63	34,00	69,00
18	675,00	2.083,00	64	31,00	62,00
19	657,00	2.083,00	65	29,00	56,00
20	641,00	2.083,00	66	26,00	50,00

21	625,00	1.923,00	67	24,00	45,00
22	595,00	1.923,00	68	22,00	40,00
23	581,00	1.666,00	69	20,00	36,00
24	555,00	1.562,00	70	19,00	32,00
25	531,00	1.470,00	71	17,00	29,00
26	510,00	1.388,00	72	16,00	26,00
27	500,00	1.315,00	73	15,00	23,00
28	480,00	1.250,00	74	13,00	20,00
29	471,00	1.190,00	75	12,00	18,00
30	471,00	1.136,00	76	11,00	16,00
31	480,00	1.086,00	77	10,00	14,00
32	480,00	1.041,00	78	9,00	12,00
33	490,00	1.000,00	79	8,00	11,00
34	480,00	961,00	80	8,00	10,00
35	471,00	892,00	81	7,00	9,00
36	462,00	833,00	82	6,00	8,00
37	438,00	781,00	83	6,00	7,00
38	409,00	714,00	84	5,00	6,00
39	384,00	657,00	85	5,00	6,00
40	357,00	609,00	86	5,00	5,00
41	324,00	555,00	87	5,00	5,00
42	297,00	500,00	88	4,00	4,00
43	265,00	446,00	89	4,00	4,00
44	240,00	403,00	90	4,00	4,00
45	215,00	367,00			

L'impegno della Società a pagare le anzidette prestazioni è subordinato al fatto che:

- il contratto non sia già stato risolto;
- il Contraente non abbia richiesto la corresponsione di una delle forme di rendita di cui al precedente punto 1.b;
- la Società abbia ricevuto comunicazione del decesso dell'Assicurato.

Tale comunicazione deve essere inoltrata per iscritto, da parte degli aventi titolo, alla Società, per il tramite dei Soggetti abilitati oppure a mezzo lettera raccomandata indirizzata alla Sede Secondaria della Società medesima. Per data di comunicazione si intende la data di spedizione della raccomandata quale risulta dal timbro postale di invio oppure la data di richiesta inoltrata per il tramite dei Soggetti abilitati.

La garanzia per il rischio di morte copre qualunque causa di decesso, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato. Tuttavia la garanzia non è operante e la Società non corrisponderà alcun importo in caso di decesso dell'Assicurato dovuto a:

- dolo del Contraente o del Beneficiario;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
- partecipazione attiva dell'Assicurato ad atti di guerra, operazioni militari, insurrezioni, sommosse e tumulti popolari.

### **1.b. Opzioni contrattuali**

A condizione che il contratto non sia risolto, che sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto e che l'importo annuo della rendita erogabile sia almeno pari ad EUR 3.000,00, è facoltà del Contraente, rinunciando alle prestazioni per il caso morte dell'Assicurato di cui al presente articolo, chiedere la conversione dell'importo dato dalla somma del capitale di cui al precedente punto 1.a e del capitale aggiuntivo rivalutabile di cui al precedente punto 1.a.1 rivalutato come precisato all'articolo 8 fino alla data di richiesta di conversione, in una delle seguenti forme di rendita:

- d) una rendita vitalizia da corrispondere finché l'Assicurato sia in vita;
- e) una rendita da corrispondere in modo certo nei primi 5 o 10 anni (e quindi anche in caso di decesso dell'Assicurato) e successivamente finché l'Assicurato sia in vita;
- f) una rendita su due Assicurati – previa designazione del secondo Assicurato – da corrispondere interamente purché entrambi siano in vita e successivamente, in misura totale o parziale, finché l'Assicurato superstite sia in vita.

Durante l'erogazione della rendita il contratto non è riscattabile e non possono essere corrisposti premi sull'assicurazione principale.

La conversione avverrà alle condizioni e con le modalità di erogazione applicate dalla Società all'epoca della richiesta di corresponsione.

La richiesta di conversione deve essere inoltrata per iscritto alla Società per il tramite dei Soggetti abilitati o a mezzo lettera raccomandata indirizzata alla Sede Secondaria della Società medesima.

### **Articolo 2.Premio**

A fronte delle prestazioni assicurate il contratto prevede la corresponsione di un premio unico, non frazionabile, il cui importo, comprensivo dell'onere di emissione del contratto, non può risultare inferiore ad EUR 10.000,00.

Inoltre, in qualsiasi momento della durata del contratto, a condizione che il medesimo non sia stato risolto e che non sia stata richiesta la corresponsione di una delle forme di rendita di cui al punto 1.b, Articolo 1, il Contraente può corrispondere premi integrativi di importo non inferiore ad EUR 2.500,00.

Il pagamento dei premi deve essere effettuato presso uno dei Soggetti abilitati, mediante disposizione di pagamento a favore della Società con addebito sul conto corrente intestato al Contraente.

La relativa scrittura di addebito costituisce la prova dell'avvenuto pagamento del premio.

In caso di estinzione del conto corrente intrattenuto presso uno dei Soggetti abilitati, il pagamento dei premi si effettua tramite bonifico bancario a favore della Società, indicando nella causale cognome e nome del Contraente ed il numero del contratto.

#### **2.1. Costi prelevati dai premi**

A fronte dei costi gravanti direttamente sul contratto, la Società preleva:

- dal premio unico versato, un onere di emissione del contratto di EUR 15,00;
- da ciascun premio versato, un caricamento fisso di EUR 15,00 ed uno variabile, secondo la percentuale indicata nella tabella che segue, in funzione del cumulo dei premi versati. Detto cumulo è dato da tutti i premi che risultano incassati alla data di pagamento dell'ultimo premio in corso di riscossione, compreso tale premio, riproporzionati in ragione dei riscatti parziali liquidati. Il caricamento variabile si applica sul premio al netto dell'onere di emissione e del caricamento fisso.

<b>Cumulo premi riproporzionati in ragione dei riscatti parziali</b>	<b>Caricamento</b>
da EUR 10.000,00 fino ad EUR 50.000,00	3,50%

da EUR 50.000,01 fino ad EUR 100.000,00	3,00%
da EUR 100.000,01 fino ad EUR 200.000,00	2,50%
da EUR 200.000,01	2,00%

### **2.1. Quote assegnate al contratto**

A fronte di ciascun premio (unico o integrativo) corrisposto, la Società assegna al contratto un numero di quote del comparto che si ottiene dal rapporto tra la componente finanziaria ad esso relativa ed il valore unitario della quota del giorno di riferimento di cui all'Articolo 16.

La componente finanziaria di ciascun premio è data dal premio medesimo al netto dei costi di cui al precedente punto 2.1.

## **PARTE II – CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO**

### **Articolo 3. Conclusione, entrata in vigore, durata e risoluzione del contratto**

Il contratto è concluso nel giorno in cui la Proposta – Scheda Copertura, firmata dalla Società, viene sottoscritta dal Contraente e dall'Assicurato.

Il contratto entra in vigore, a condizione che sia stato incassato dalla Società il premio dovuto, dalle ore 24 del giorno della sua conclusione o del giorno di decorrenza, se successivo.

La durata del contratto è rappresentata dal periodo di tempo che intercorre fra la data di decorrenza indicata sulla Proposta – Scheda Copertura e la data di decesso dell'Assicurato.

Il contratto si risolve con effetto immediato, oltre che al verificarsi del decesso dell'Assicurato, al manifestarsi dell'evento, fra quelli di seguito elencati, che si verifica per primo:

- richiesta di recesso;
- richiesta di riscatto totale;
- decesso dell'Assicurato, o di entrambi gli Assicurati definiti per la rendita reversibile, successivo alla richiesta di corresponsione della rendita vitalizia o della rendita reversibile di cui al punto 1.b, Articolo 1, lettere a) e c);
- decesso dell'Assicurato successivo alla richiesta di corresponsione di una rendita certa per i primi 5 o 10 anni e poi vitalizia di cui al punto 1.b, Articolo 1, lettera b), trascorsi rispettivamente 5 o 10 anni dall'inizio della corresponsione della rendita.

### **Articolo 4. Revocabilità della proposta e diritto di recesso dal contratto**

Il Contraente può revocare la proposta fino a quando il contratto non sia stato concluso o recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui è informato della sua conclusione, tramite comunicazione scritta effettuata direttamente presso i Soggetti abilitati o con lettera raccomandata indirizzata alla Sede Secondaria della Società.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno della comunicazione effettuata direttamente presso i Soggetti abilitati o di spedizione della raccomandata quale risulta dal timbro postale di invio.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione della revoca della proposta o della comunicazione del recesso, la Società, previa consegna dell'originale della Proposta – Scheda Copertura e delle eventuali appendici contrattuali, rimborsa al Contraente le somme da questi eventualmente corrisposte. Tuttavia, la Società ha il diritto di trattenere dalle predette somme, a titolo di rimborso per gli oneri sostenuti per l'emissione del contratto, EUR 15,00.

### **Articolo 5. Obblighi della Società e del Contraente**

Gli obblighi della Società e del Contraente risultano esclusivamente dal contratto e dalle relative appendici da Essi firmati.

### **Articolo 6. Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato**

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente e dell'Assicurato producono gli effetti di cui agli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile.

L'inesatta dichiarazione della data di nascita e/o del sesso dell'Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base ai dati reali, della maggiorazione in caso di morte di cui al punto 1.a.2, Articolo 1.

### **PARTE III – REGOLAMENTAZIONE NEL CORSO DEL CONTRATTO**

#### **Articolo 7. Trasferimento ad altro Comparto del fondo o alla Gestione Separata Pres Euro 2004 (Switch)**

##### ***7.1. Trasferimento ad altro Comparto del fondo (switch totale)***

Nel corso della durata contrattuale, a condizione che il contratto non sia risolto, sia trascorso un anno dalla data di decorrenza e che il Contraente non abbia richiesto la corresponsione di una delle forme di rendita di cui al precedente punto 1.b, Articolo 1, il Contraente stesso può richiedere alla Società il trasferimento totale del capitale di cui al punto 1.a., Articolo 1 ad un Comparto del Fondo interno BPN Velvet diverso da quello a cui risulta collegato il contratto, scegliendo fra quelli disponibili.

La richiesta deve essere inoltrata per iscritto alla Società tramite uno dei Soggetti abilitati, oppure a mezzo lettera raccomandata indirizzata alla Sede Secondaria della Stessa.

Ai fini contrattuali, per data di richiesta si intende la data coincidente con la data di spedizione della raccomandata quale risulta dal timbro postale di invio oppure con la data della richiesta inoltrata per il tramite dei Soggetti abilitati.

A seguito dell'operazione di switch totale, la Società provvede:

- ad annullare il totale delle quote che risultano assegnate al contratto;
- ad assegnare al contratto un numero di quote dato dal rapporto tra il capitale da trasferire ed il valore unitario delle quote del nuovo comparto relativo al giorno di riferimento di cui all'Articolo 16.

L'ammontare del capitale da trasferire è pari al prodotto del numero totale di quote del comparto di provenienza annullate per il loro valore unitario, entrambi relativi al giorno di riferimento relativo all'annullamento quote di cui all'Articolo 16. Tuttavia, per ogni switch successivo al primo, effettuato nel corso del medesimo anno di durata contrattuale, il predetto ammontare viene ridotto di EUR 15,00;

- ad inviare apposita lettera al Contraente in cui viene precisato il numero delle quote annullate, delle nuove quote assegnate ed i rispettivi valori unitari del giorno di riferimento adottati ai fini dell'operazione di trasferimento.

I premi corrisposti successivamente alla data di richiesta di trasferimento danno origine all'assegnazione di quote del nuovo comparto.

##### ***7.2. Trasferimento dal Fondo Interno alla Gestione Separata Pres Euro 2004 (switch parziale)***

Nel corso della durata contrattuale, il Contraente può richiedere alla Società il trasferimento di una parte del capitale di cui al punto 1.a., Articolo 1 alla Gestione Separata Pres Euro 2004.

Lo switch parziale può essere concesso a condizione che:

- sia trascorso un anno dalla data di decorrenza del contratto;
- il Contraente non abbia richiesto la corresponsione di una delle forme di rendita di cui al precedente punto 1.b, Articolo 1;
- non sia stato richiesto altro switch nel corso dell'anno;
- l'ammontare di capitale da trasferire non risulti inferiore ad EUR 2.500,00;
- il controvalore delle quote del comparto del fondo che residuano dopo ciascuna operazione di switch parziale non risulti inferiore ad EUR 7.500,00.

La richiesta deve essere inoltrata per iscritto alla Società tramite uno dei Soggetti abilitati, oppure a mezzo lettera raccomandata indirizzata alla Sede Secondaria della Stessa.

Ai fini contrattuali, per data di richiesta si intende la data coincidente con la data di spedizione della raccomandata quale risulta dal timbro postale di invio oppure con la data della richiesta inoltrata per il tramite dei Soggetti abilitati.

A seguito di ogni operazione di switch parziale, la Società provvede:

- ad annullare un numero di quote del comparto del fondo di provenienza pari al rapporto fra l'ammontare del capitale, espresso in EURO, che si intende trasferire ed il valore unitario delle quote stesse relativo al giorno di riferimento di cui all'Articolo 16;
- ad attribuire al contratto, con effetto dalla data coincidente con il predetto giorno di riferimento un capitale aggiuntivo, di importo pari al capitale da trasferire, che si rivaluta in base a quanto precisato all'Articolo 8;
- al riproporzionamento, per ciascun premio corrisposto, della relativa componente finanziaria. Ciascuna componente finanziaria riproporzionata è data dal prodotto della componente medesima per l'importo che si ottiene sottraendo a 1 il rapporto tra il numero di quote annullate a seguito dello switch parziale e il numero di quote che risultavano assegnate al contratto prima dell'operazione di switch stesso;
- ad inviare apposita lettera al Contraente in cui viene precisato il numero delle quote annullate ed il valore unitario adottato ai fini della determinazione dell'ammontare del capitale trasferito, nonché l'importo del capitale aggiuntivo derivante dal trasferimento.

#### **Articolo 8. Modalità di rivalutazione del capitale aggiuntivo rivalutabile di cui al punto 1.a.1, articolo 1**

Al capitale aggiuntivo rivalutabile di cui al punto 1.a.1, Articolo 1, la Società riconosce una rivalutazione secondo quanto di seguito precisato.

##### **8.a. Misura annua di rivalutazione**

Viene innanzitutto determinata la misura annua di rivalutazione, data dal maggiore fra:

- ♦ Il rendimento annuo attribuito che si ottiene dalla differenza tra il rendimento medio annuo - definito al punto 2. del Regolamento della Gestione Separata Pres Euro 2004 e riferito al terzo mese precedente la ricorrenza annuale del contratto o la data di calcolo definita al successivo punto 7.b.- ed il rendimento trattenuto dalla Società pari a 0,75%;

e

- ♦ la misura annua minima di rivalutazione, pari al 2,00%, che la Società si impegna a garantire per i primi dieci anni di durata contrattuale.

Trascorsi i primi 10 anni, la Società si riserva la facoltà di rideterminare, previa comunicazione scritta al Contraente, la misura annua minima di rivalutazione. Ogni ulteriore rideterminazione potrà avvenire a condizione che siano trascorsi almeno 10 anni da quella precedente.

La nuova misura annua minima di rivalutazione verrà adottata esclusivamente per le rivalutazioni successive all'entrata in vigore di ciascuna revisione.

##### **8.b. Rivalutazione del capitale aggiuntivo rivalutabile**

La Società, ad ogni ricorrenza annuale del contratto successiva alla prima od a seguito di decesso dell'Assicurato o di richiesta di riscatto che coincidano con tale data, applica la misura annua di rivalutazione, come sopra determinata, secondo quanto di seguito precisato.

8.b.1. In occasione della prima ricorrenza annuale in cui si effettua la rivalutazione, il capitale aggiuntivo rivalutato si ottiene sommando i seguenti importi:

- I. il cumulo dei capitali aggiuntivi di cui ai punti 1.a.1.1 e 1.a.1.2, Articolo 1, riconosciuti sul contratto nel corso dell'anno di durata contrattuale ultimo trascorso;
- II. l'importo che si ottiene moltiplicando il capitale aggiuntivo di cui al punto 1.a.1.1 per la misura annua di rivalutazione di cui al precedente punto 8.a.

III. l'importo che si ottiene moltiplicando il capitale aggiuntivo di cui al punto 1.a.1.2 per la misura annua di rivalutazione di cui al precedente punto 8.a, ridotta in proporzione alla frazione d'anno compresa tra la data di effetto con cui detto capitale viene attribuito al contratto e la ricorrenza annuale in cui si effettua la rivalutazione.

Se la data di decesso dell'Assicurato o di richiesta di riscatto non coincide con una ricorrenza annuale del contratto, a parziale deroga di quanto previsto ai punti II e III, la misura di rivalutazione viene ridotta in proporzione alla frazione d'anno che ha termine con la data di decesso o di richiesta riscatto.

8.b.2. In occasione di ogni ricorrenza annuale successiva, il capitale aggiuntivo rivalutato si ottiene sommando i seguenti importi:

1. il valore del capitale aggiuntivo raggiunto alla ricorrenza annuale ultima trascorsa, derivante da tutti i capitali aggiuntivi di cui ai punti 1.a.1.1 e 1.a.1.2, Articolo 1, riconosciuti al contratto prima della ricorrenza annuale ultima trascorsa;
2. il capitale aggiuntivo di cui al punto 1.a.1.1, riconosciuto al contratto con effetto dalla ricorrenza annuale ultima trascorsa, dopo aver effettuato la rivalutazione ad essa relativa;
3. il capitale aggiuntivo di cui al punto 1.a.1.2, riconosciuto al contratto nel corso dell'anno di durata contrattuale ultimo trascorso;
4. l'importo che si ottiene moltiplicando il valore del capitale aggiuntivo di cui al precedente punto 1 per la misura annua di rivalutazione di cui al precedente punto 8.a;
5. l'importo che si ottiene moltiplicando il capitale aggiuntivo di cui al precedente punto 2 per la misura annua di rivalutazione di cui al precedente punto 8.a;
6. l'importo che si ottiene moltiplicando il valore del capitale aggiuntivo di cui al precedente punto 3 per la misura annua di rivalutazione di cui al precedente punto 8.a, ridotta in proporzione alla frazione d'anno compresa tra la data di attribuzione al contratto di detto capitale e la ricorrenza annuale in cui si effettua la rivalutazione.

Se la data di decesso dell'Assicurato o di richiesta di riscatto non coincide con una ricorrenza annuale del contratto, a parziale deroga di quanto previsto ai punti 4, 5 e 6, la misura di rivalutazione viene ridotta in proporzione alla frazione d'anno che ha termine con la data di decesso o di richiesta riscatto.

Per i contratti in vigore, la Società invierà annualmente al Contraente la comunicazione del valore raggiunto dal capitale assicurato in seguito alla rivalutazione.

## **Articolo 9. Riscatto**

A condizione che il contratto non sia risolto, che il Contraente non abbia richiesto la corresponsione di una delle forme di rendita di cui al punto 1.b, Articolo 1 e che sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto, il Contraente può richiedere il riscatto totale o parziale del contratto.

La richiesta deve essere inoltrata alla Società tramite raccomandata indirizzata alla Sede Secondaria della stessa oppure per il tramite dei Soggetti abilitati. Ai fini contrattuali, per data di richiesta si intende la data di spedizione della raccomandata quale risulta dal timbro postale di invio oppure la data di richiesta inoltrata per il tramite dei Soggetti abilitati.

### **9.a. Riscatto totale**

Il valore di riscatto totale si ottiene riducendo l'importo dato dalla somma del controvalore del numero totale delle quote assegnate al contratto e del capitale aggiuntivo di cui al punto 1.a.1, Articolo 1, rivalutato sino alla data di richiesta riscatto come precisato all'Articolo 8, della commissione percentuale, variabile in ragione dell'anno di durata contrattuale in cui cade la data di richiesta di riscatto ed indicata nella tabella sotto riportata.

<b>Anno</b>	<b>Commissione</b>
2°	1,25%
3°	1,00%

4°	0,75%
5°	0,50%
Oltre il 5°	0,00%

Il predetto controvalore delle quote si ottiene dal prodotto del numero di quote che risultano assegnate al contratto per il loro valore unitario, entrambi relativi al giorno di riferimento di cui all'articolo 16.

Il numero di quote si intende ridotto delle quote annullate a seguito degli switch e/o dei riscatti parziali di cui agli articoli 7 e 9.

Il riscatto totale determina la risoluzione del contratto con effetto dalla data di richiesta e comporta l'annullamento del totale delle quote del comparto del fondo assegnate al contratto.

### **9.b. Riscatto parziale**

Il riscatto parziale viene concesso nel rispetto delle condizioni su indicate e purché:

- l'importo richiesto, al netto della commissione di seguito indicata e delle imposte dovute, non sia inferiore ad EUR 2.500,00;
- a seguito del riscatto parziale, il controvalore delle quote, calcolato secondo quanto indicato al punto 9.a, non risulti inferiore ad EUR 7.500,00.

Per ciascuna operazione di riscatto parziale è prevista, nell'ordine, l'applicazione della commissione percentuale variabile di cui al punto 9.a e della commissione fissa pari ad EUR 15,00.

A seguito di ogni operazione di riscatto parziale:

- la Società provvede ad annullare un numero di quote pari al rapporto fra il capitale uscente ed il valore unitario delle quote stesse relativo al giorno di riferimento di cui all'Articolo 16. Il capitale uscente, espresso in Euro, è il capitale di cui si riduce il capitale assicurato di cui al punto 1.a, Articolo 1 per effetto del riscatto parziale ed è pari al rapporto fra il riscatto parziale, al lordo delle imposte dovute ed aumentato della commissione fissa, ed il complemento a 1 della commissione variabile;
- la Società procede al riproporzionamento, del cumulo premi corrisposti e della loro componente finanziaria moltiplicando rispettivamente il cumulo premi corrisposti e ciascuna componente finanziaria per l'aliquota ottenuta sottraendo a 1 il rapporto tra il suddetto capitale uscente ed il controvalore delle quote di cui al precedente punto 9.a calcolato con riferimento alla data di richiesta di riscatto parziale ma prima di detta operazione;
- Il contratto rimane in vigore per un capitale assicurato pari alla somma dei seguenti importi:
  - il capitale di cui al punto 1.a, Articolo 1 che residua dopo l'operazione di riscatto parziale. Esso è dato dalla differenza tra il capitale di cui al punto 1.a, Articolo 1, assicurato prima del riscatto parziale, ed il suddetto capitale uscente;
  - il capitale rivalutabile di cui al punto 1.a.1, Articolo 1, riconosciuto al contratto;

### **Articolo 10. Prestiti**

Sul presente contratto non sono concedibili prestiti.

### **Articolo 11. Cessione, pegno e vincolo**

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate.

Tali atti, per avere efficacia, devono risultare dall'originale della Proposta – Scheda Copertura o da apposita appendice contrattuale ed essere firmati dalle Parti interessate.

Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di recesso e riscatto richiedono l'assenso scritto del creditore pignoratizio o del vincolatario.

## **Articolo 12.Regolamentazione relativa a più operazioni sul contratto richieste nella stessa settimana**

Qualora il Contraente intenda effettuare nella medesima settimana più di una delle operazioni di seguito indicate, la Società tratterà le operazioni anzidette secondo il seguente ordine cronologico:

- I. consolidamento annuale della performance di cui al punto 1.a.1.1, Articolo 1;
- II. switch parziale di cui al punto 7.2, Articolo 7;
- III. liquidazione del riscatto parziale, di cui al punto 9.b, Articolo 9;
- IV. switch totale, di cui al punto 7.1, Articolo 7;
- V. investimento della componente finanziaria relativa ai premi ricorrenti o integrativi.

## **Articolo 13.Duplicato di polizza**

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'originale di polizza, il Contraente o gli aventi diritto possono ottenerne un duplicato a proprie spese e responsabilità, presentando alla Società copia della relativa denuncia effettuata presso l'autorità competente.

## **PARTE IV – BENEFICIARI E PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ**

### **Articolo 14.Beneficiari**

Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.

La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Sede Secondaria della Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo il decesso del Contraente;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi le operazioni di recesso, riscatto, pegno o vincolo, richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

La designazione dei Beneficiari ed eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto alla Società per il tramite dei Soggetti abilitati o con lettera raccomandata indirizzata alla Sede Secondaria della Società oppure disposte per testamento.

### **Articolo 15.Pagamenti della Società**

Per tutti i pagamenti della Società, devono essere preventivamente consegnati ai Soggetti abilitati o alla Sede Secondaria della società stessa, unitamente alla richiesta di liquidazione, i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare con esattezza gli aventi diritto.

In particolare, la Società richiede la seguente documentazione:

- **per i pagamenti conseguenti il riscatto**: originale della proposta-scheda copertura ed eventuali appendici contrattuali; fotocopia di un regolare documento di identità del Contraente.
- **per i pagamenti conseguenti il decesso dell'Assicurato**: originale della proposta-scheda copertura e delle eventuali appendici contrattuali; fotocopia di un regolare documento di identità e codice fiscale dei Beneficiari; certificato di morte dell'Assicurato; relazione sanitaria redatta dall'ultimo medico curante su apposito modello fornito dalla Società e dichiarazione del medesimo rilasciata sul ricettario attestante la compilazione del predetto modello; copia integrale delle cartelle cliniche relative ad eventuali periodi di degenza dell'Assicurato presso Ospedali o Case di Cura, complete di anamnesi patologica remota; documento rilasciato dall'autorità competente, da cui si desumano le precise circostanze del decesso, in caso di morte violenta (infortunio, suicidio, omicidio); originale dell'atto di notorietà, redatto davanti a Cancelliere o Notaio o Segretario Comunale ed alla presenza di due testimoni, da cui risulti se il Contraente/Assicurato ha lasciato o meno testamento e se quest'ultimo, di cui dev'essere rimessa copia autentica, è l'unico o l'ultimo conosciuto, valido e non impugnato. Se sul contratto risultano indicati, quali Beneficiari, gli

eredi legittimi dell'Assicurato, l'atto notorio dovrà altresì riportare l'elenco di tutti gli eredi legittimi dell'Assicurato, con l'indicazione delle generalità complete, dell'età e della capacità di agire di ciascuno di essi e dell'eventuale stato di gravidanza della vedova. Non è consentita la presentazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, di cui all'Art. 47 del D.P.R. 445/2000, che ha validità unicamente tra privato e organi della pubblica amministrazione;

- **per i pagamenti conseguenti una delle forme di rendita indicate al precedente Articolo 1:** attestazione datata e sottoscritta dall'Assicurato con firma non autenticata (autocertificazione) comprovante l'esistenza in vita dello stesso alle date di pagamento della rendita; fotocopia di un regolare documento di identità e codice fiscale dei Beneficiari.

Va inoltre prodotto l'originale del decreto del Giudice Tutelare, se fra gli aventi diritto vi sono minori od incapaci, che autorizzi l'Esercente la potestà parentale od il Tutore alla riscossione della somma spettante ai minori od agli incapaci, indicando anche le modalità per il reimpiego di tale somma ed esonerando la Società da ogni responsabilità al riguardo.

La Società ha comunque diritto, in considerazione di particolari esigenze istruttorie, a richiedere l'ulteriore documentazione necessaria a verificare l'esistenza dell'obbligo di pagamento, individuare gli aventi diritto e adempiere agli eventuali obblighi di natura fiscale.

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, la Società mette a disposizione la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa. Decorso tale termine - ed a partire dal medesimo, fino alla data dell'effettivo pagamento - sono riconosciuti ai Beneficiari gli interessi moratori, calcolati secondo i criteri della capitalizzazione semplice:

- al tasso annuo pari al saggio legale in vigore, per il capitale di cui al punto 1.a, Articolo 1;
- al tasso annuo più elevato fra il saggio legale in vigore e la misura annua di rivalutazione, per il capitale aggiuntivo rivalutabile di cui al punto 1.a.1., Articolo 1. Quest'ultima viene determinata, a norma del precedente articolo 7, sulla base del rendimento medio annuo realizzato dalla Gestione separata Pres Euro 2004 relativo al terzo mese antecedente la predetta data dell'effettivo pagamento.

I pagamenti vengono effettuati presso i Soggetti abilitati o presso la Sede Secondaria della Società, contro rilascio di regolare quietanza. Qualora il pagamento avvenga mediante bonifico sul conto corrente intestato al Beneficiario, la relativa scrittura di addebito sul conto corrente della Società costituisce la prova dell'avvenuto pagamento.

Effettuato il pagamento conseguente all'evento che determina la risoluzione del contratto, nulla è più dovuto dalla Società.

### **Articolo 16. Giorno di riferimento**

Per l'assegnazione o l'annullamento delle quote, a seguito degli eventi previsti in contratto, si adotta il valore unitario delle quote del giorno di riferimento (definito nel regolamento) di seguito indicato:

- Versamento premi  
quello della settimana in cui cade la data di incasso di ciascun premio versato;
- Liquidazione in caso di decesso dell'Assicurato  
quello della settimana successiva a quella in cui cade la data di decesso, se la comunicazione del decesso alla Società avviene entro 30 giorni dal decesso stesso; altrimenti quello della settimana successiva a quella in cui cade la data di comunicazione.
- Consolidamento annuale della performance  
quello coincidente con la ricorrenza annuale o il primo successivo alla stessa.
- Trasferimento ad altro comparto del fondo – switch totale
  - per l'annullamento di quote del comparto di provenienza, quello della settimana

- successiva a quella in cui cade la data della richiesta di switch;
  - per l'assegnazione di quote del nuovo comparto, quello della seconda settimana successiva a quella in cui cade la data della richiesta di switch.
- Trasferimento alla Gestione Separata Pres Euro 2004 – switch parziale  
quello della settimana successiva a quella in cui cade la data della richiesta di switch;
- Riscatto totale o parziale  
quello della settimana successiva a quella in cui cade la data della richiesta di riscatto

## **PARTE V – LEGGE APPLICABILE, FISCALITÀ E FORO COMPETENTE**

### **Articolo 17. Rinvio alle norme di legge**

Il contratto è regolato dalla legge italiana. Per tutto quanto non disciplinato dal contratto e dalle relative appendici, valgono le norme di legge.

### **Articolo 18. Imposte**

Le imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

### **Articolo 19. Foro competente**

Per le controversie relative al contratto, il Foro competente è quello del luogo ove risiede o ha eletto domicilio il Contraente o il Beneficiario.

**CONDIZIONI CONTRATTUALI REGOLANTI LA GARANZIA MORTE (TARIFFA 184)****Articolo 1 - Attivazione**

Il Contraente può richiedere l'attivazione della presente assicurazione (garanzia) accessoria, descritta e regolata dalle presenti condizioni contrattuali, di seguito denominata "Garanzia Morte", esclusivamente all'atto della stipulazione del Contratto.

La data di decorrenza della presente garanzia accessoria coincide con la decorrenza dell'assicurazione principale.

Contraente è il medesimo soggetto stipulante l'assicurazione principale; mentre Assicurato è la persona fisica indicata come "Assicurato" nella Proposta – scheda copertura.

La Garanzia Morte è operante solo se espressamente richiamata sulla Proposta - Scheda copertura.

**Articolo 2 - Prestazioni assicurate**

In base alla presente garanzia accessoria, che viene assunta senza visita medica, la Società si impegna a pagare ai Beneficiari designati, in caso di morte dell'Assicurato prima della scadenza della garanzia medesima e a condizione che risultino corrisposti tutti i premi scaduti, il capitale assicurato indicato nella Proposta - Scheda copertura, in aggiunta alla prestazione liquidabile per l'assicurazione principale. L'ammontare di detto capitale viene scelto dal Contraente fra i seguenti importi proposti dalla Società:

EUR 25.000,00;

EUR 50.000,00;

EUR 75.000,00;

EUR 100.000,00.

Nessuna prestazione è dovuta in caso di sopravvivenza dell'Assicurato alla data di scadenza della presente garanzia accessoria che si intenderà estinta ed i premi pagati resteranno acquisiti dalla Società.

La Società assicura, con una o più assicurazioni temporanee per il caso di morte, assunte senza visita medica sulla vita del medesimo Assicurato, un capitale assicurato per il caso di morte massimo di 100.000,00 Euro.

Qualora, in seguito alla coesistenza di più assicurazioni temporanee per il caso di morte, assunte senza visita medica sulla vita del medesimo Assicurato, tale limite venisse superato, la copertura assicurativa è limitata al predetto capitale massimo e la Società, previa consegna dell'originale della Proposta – Scheda copertura e di eventuali appendici contrattuali, rimborsa al Contraente, senza interessi, i premi relativi alla parte di capitale eccedente.

In caso di decesso dell'Assicurato che si verifichi entro i trenta giorni successivi alla scadenza di un premio rimasto insoluto, sarà riconosciuto ai Beneficiari il capitale assicurato diminuito del premio scaduto e non corrisposto.

Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, sono tuttavia previste le esclusioni ed i periodi di carenza precisati al successivo articolo 3.

**Articolo 3 – Esclusioni e Periodi di carenza****3.1. Esclusioni**

Sono **esclusi dalla Garanzia Morte** tutti i casi di decesso derivante direttamente o indirettamente da:

- dolo del Contraente o del Beneficiario;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
- atti contro la persona dell'Assicurato – compreso il rifiuto, comprovato da documentazione sanitaria, di sottoporsi a cure, terapie o interventi prescritti da medici - da lui volontariamente compiuti o consentiti, se avvenuti nei primi due anni dall'entrata in vigore delle garanzie o, trascorso questo periodo, nel primo anno dalla loro eventuale riattivazione accordata dalla Società;
- partecipazione attiva dell'Assicurato ad atti di guerra, operazioni militari, insurrezioni, sommosse e tumulti popolari.
- uso di stupefacenti o di allucinogeni e abuso continuativo di alcolici o di farmaci, comprovati da documentazione sanitaria;
- partecipazione a corse o gare (e relative prove ed allenamenti), con qualsiasi mezzo a motore;
- incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo.

**Sono inoltre esclusi** tutti i casi di decesso cagionato direttamente o indirettamente dallo svolgimento di una delle attività lavorative o sportive elencate nella tabella che segue.

Attività lavorative	Attività sportive
PILOTA AUTO / MOTO	AUTOMOBILISMO
PILOTA AEROMOBILE	MOTOCICLISMO/MOTOCROSS
ASSISTENTE VOLO	OFF-SHORE/MOTONAUTICA
	RALLY
	ATTIVITA' CONNESSE AL VOLO
	CONDUCENTI DI GO-KART
	DELTAPLANO A MOTORE
	DELTAPLANO A VELA
	PARAPENDIO
	ULTRALEGGERI

**In tutti i predetti casi, la prestazione assicurata di cui al precedente articolo 2 non è dovuta; la garanzia stessa si estingue ed i relativi premi pagati restano acquisiti dalla Società.**

Si precisa inoltre che la Società, in fase di richiesta di attivazione della garanzia, si riserva di rifiutare la copertura del rischio relativo allo svolgimento di attività lavorative/sportive, ritenute dalla medesima particolarmente pericolose, non rientranti in quelle elencate nella sopra riportata tabella.

### **3.2. Periodi di carenza**

*La Garanzia Morte è soggetta ad un periodo di carenza di 180 giorni dall'entrata in vigore dell'assicurazione, o dalla sua eventuale riattivazione accordata dalla Società. **La suddetta limitazione di garanzia non si applica esclusivamente nel caso in cui il decesso avvenga per conseguenza diretta di una delle cause sotto specificate, purché sopravvenuta dopo l'entrata in vigore dell'assicurazione:***

- una delle seguenti malattie infettive acute: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebrospinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica;
- shock anafilattico;
- infortunio, inteso come il trauma prodotto all'organismo da causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni obiettivamente constatabili.

**Il periodo di carenza è esteso a cinque anni per il caso di decesso dovuto alla sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata.**

**In caso di morte dell'Assicurato dovuta ad una causa per la quale, al momento del decesso, è operante il periodo di carenza, la corrispondente prestazione non è dovuta; la Garanzia Morte si estingue ed i relativi premi pagati restano acquisiti dalla Società.**

#### **Articolo 4 - Premio**

Le prestazioni assicurate di cui all'Articolo 2 sono garantite a condizione che il Contraente abbia corrisposto tutti i premi scaduti.

Il premio, da versare con frequenza annuale, rimane costante per tutta la durata della garanzia ed è dovuto in via anticipata alla data di stipulazione e ad ogni successiva ricorrenza annuale dell'assicurazione principale, ma comunque non oltre il premio in corso alla data di risoluzione dell'assicurazione accessoria.

Il versamento dei premi deve essere effettuato secondo le medesime modalità previste dall'articolo 2 delle condizioni contrattuali dell'assicurazione principale.

#### **Articolo 5 – Conclusione, entrata in vigore, durata e risoluzione dell'assicurazione**

La presente assicurazione accessoria si conclude nel momento in cui è conclusa l'assicurazione principale ed entra in vigore, a condizione che sia stato pagato il primo premio annuo, dalle ore 24 del giorno della sua conclusione o del giorno di decorrenza, se successivo.

La sua durata, espressa in anni interi, è rappresentata dal periodo di tempo che intercorre fra la data di decorrenza e quella di scadenza indicata sulla Proposta - Scheda copertura. Se il Contraente intende sottoscrivere anche la Garanzia Morte da Infortunio, le durate di entrambe le garanzie devono coincidere.

La presente assicurazione accessoria si **risolve**, con effetto immediato, al manifestarsi dell'evento, fra quelli di seguito elencati, che si verifica per primo:

- 1) risoluzione dell'assicurazione principale;
- 2) recesso;
- 3) scadenza della presente garanzia accessoria;
- 4) decesso dell'Assicurato nel corso della durata della presente garanzia accessoria.

#### **Articolo 6 - Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato**

Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere esatte e complete.

In caso di dichiarazioni inesatte e di reticenze si applica il disposto di cui agli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile.

Trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore dell'assicurazione o dall'effetto della sua eventuale riattivazione, essa non è contestabile per dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente o dell'Assicurato, salvo il caso che la verità sia stata alterata o taciuta per colpa grave o in malafede. L'inesatta dichiarazione della data di nascita e/o del sesso dell'Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base ai dati reali, delle somme dovute dalla Società.

#### **Articolo 7 – Revocabilità della proposta e Diritto di recesso**

In caso di revoca della proposta o di recesso, unitamente all'importo rimborsato per l'assicurazione principale, vengono restituite le somme eventualmente versate dal Contraente per l'assicurazione accessoria.

#### **Articolo 8 - Interruzione del pagamento dei premi**

Il mancato pagamento del premio annuo determina, trascorsi 30 giorni dalla scadenza dello stesso, l'estinzione della presente garanzia accessoria e i premi pagati restano acquisiti dalla Società.

A giustificazione del mancato pagamento del premio, il Contraente non può, in nessun caso, opporre che la Società non gli abbia inviato avvisi di scadenza né provveduto all'incasso a domicilio.

#### **Articolo 9 - Ripresa del pagamento dei premi: riattivazione della garanzia**

Entro sei mesi dalla data di scadenza del primo premio non corrisposto, purché l'assicurazione principale non sia risolta, il Contraente può riattivare la presente garanzia accessoria, ripristinando così l'assicurazione per l'intero suo valore dalle ore 24 del giorno del pagamento.

La riattivazione avverrà pagando i premi arretrati maggiorati degli interessi moratori calcolati, secondo i criteri della capitalizzazione semplice, al tasso annuo pari al saggio legale in vigore per il periodo intercorso tra ciascuna data di scadenza e quella di riattivazione.

Trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del primo premio non corrisposto, la riattivazione è inoltre subordinata ad espressa domanda del Contraente ed accettazione della Società che può richiedere nuovi accertamenti sull'attività professionale e sportiva svolta e sullo stato di salute dell'Assicurato e decidere circa la riattivazione tenendo conto del loro esito.

La riattivazione non può più avvenire trascorso un anno dalla data di scadenza del primo premio non pagato oppure nel caso in cui l'assicurazione principale sia risolta.

#### **Articolo 10 - Riduzione, Riscatto e Prestiti**

La presente assicurazione accessoria non prevede riduzione, riscatto, né la concessione di prestiti. In caso di riscatto totale, l'assicurazione principale si risolve e pertanto la garanzia accessoria si estingue senza restituzione dei premi versati.

#### **Articolo 11 – Rinvio alle norme di legge ed alle condizioni contrattuali dell'assicurazione principale**

Per quanto non risulta regolato dalle presenti condizioni contrattuali, valgono le norme di legge in materia e le condizioni dell'assicurazione principale, in quanto compatibili.

### **CONDIZIONI CONTRATTUALI REGOLANTI LA GARANZIA DI FAMIGLIA**

#### **Articolo 1 - Attivazione**

Il Contraente può richiedere l'attivazione della presente assicurazione (garanzia) accessoria opzionale, descritta e regolata dalle presenti condizioni contrattuali, di seguito denominata "Garanzia di Famiglia", esclusivamente all'atto dell'attivazione della Garanzia Morte [Assicurazione ACCESSORIA TEMPORANEA PER IL CASO DI MORTE A CAPITALE ED A PREMIO ANNUO COSTANTI – TARIFFA N° 184 (SENZA VISITA MEDICA)], e ad integrazione della stessa.

La data di decorrenza della Garanzia di Famiglia coincide con la decorrenza della predetta Garanzia Morte.

La Garanzia di Famiglia prevede la presenza di due Assicurati:

- ◆ l'Assicurato Principale, indicato nella Proposta – Scheda copertura come "Assicurato";
- ◆ l'Assicurato Garanzia di Famiglia, indicato come tale nella Proposta – Scheda copertura in un'apposita sezione anagrafica;

Contraente è il medesimo soggetto stipulante l'assicurazione principale.

La presente garanzia opzionale è operante solo se espressamente richiamata sulla Proposta - Scheda copertura.

#### **Articolo 2 - Prestazioni assicurate**

In base alla presente garanzia accessoria opzionale, la Società, a condizione che *si verifichi il decesso* di entrambi gli Assicurati nel corso della durata delle garanzie accessorie ed il decesso dell'Assicurato Garanzia di Famiglia avvenga successivamente o contestualmente alla morte dell'Assicurato Principale, si impegna a pagare ai figli superstiti della coppia formata

dall'Assicurato Principale e dall'Assicurato Garanzia di Famiglia, un capitale costante pari all'importo del capitale assicurato dalla Garanzia Morte.

Resta inteso che:

1) Nel caso di premorienza dell'Assicurato Garanzia di Famiglia:

- ◆ la Società non corrisponde alcuna somma;
- ◆ la Garanzia di Famiglia si estingue ed i relativi premi non sono più dovuti;

2) Qualora al momento del decesso di uno degli Assicurati siano trascorsi oltre 30 giorni dal primo premio dovuto rimasto insoluto, la Garanzia di Famiglia si estingue senza corresponsione di alcuna somma da parte della Società;

3) La presente garanzia accessoria opzionale si estingue inoltre effettuato il pagamento del capitale ad essa relativo oppure al raggiungimento della sua scadenza che coincide con quella della Garanzia Morte.

Inoltre, la limitazione del capitale assicurato dalla Garanzia Morte di cui all'articolo 2 delle condizioni contrattuali regolanti tale garanzia, comporta la medesima limitazione del capitale assicurato dalla Garanzia di Famiglia ad essa abbinata con conseguente restituzione al Contraente dei premi relativi alla parte di capitale eccedente.

### **Articolo 3 – Esclusioni e Periodi di carenza**

In caso di sottoscrizione della presente garanzia opzionale, si intendono esclusi dalla garanzia tutti i casi di decesso dell'Assicurato di Famiglia derivante direttamente o indirettamente da:

- dolo del Contraente o del Beneficiario;
- partecipazione attiva dell'Assicurato Garanzia di Famiglia a delitti dolosi;
- partecipazione attiva dell'Assicurato ad atti di guerra, operazioni militari, insurrezioni, sommosse e tumulti popolari.

### **Articolo 4 - Premio**

Il premio annuo della presente garanzia opzionale è compreso nel premio dovuto dal Contraente per la Garanzia Morte ed è pertanto da esso indivisibile e soggetto alla stessa disciplina, anche per quanto riguarda il mancato pagamento e la ripresa del medesimo.

Il premio annuo della presente garanzia non è più dovuto sia in conseguenza della risoluzione dell'assicurazione principale che della premorienza dell'Assicurato Garanzia di Famiglia.

### **Articolo 5 – Revocabilità della proposta e Diritto di recesso**

In caso di revoca della proposta o di recesso, unitamente all'importo rimborsato per l'assicurazione principale, vengono restituite le somme eventualmente versate dal Contraente per l'assicurazione accessoria.

### **Articolo 6 - Beneficiari**

Beneficiari del capitale assicurato dalla Garanzia di Famiglia si intendono, in parti uguali, i figli superstiti della coppia definita al precedente articolo 2.

### **Articolo 7 – Rinvio alle norme di legge ed alle condizioni contrattuali dell'Assicurazione principale**

Per quanto non risulta regolato dalle presenti condizioni contrattuali, valgono le norme di legge in materia e le condizioni dell'assicurazione principale, in quanto compatibili.

**CONDIZIONI CONTRATTUALI REGOLANTI LA GARANZIA MORTE DA INFORTUNIO  
(TARIFFA 185)**

**Articolo 1 - Attivazione**

Il Contraente può richiedere l'attivazione della presente assicurazione (garanzia) accessoria, descritta e regolata dalle presenti condizioni contrattuali, di seguito denominata "Garanzia Morte da Infortunio", esclusivamente all'atto della stipulazione del Contratto.

La data di decorrenza della Garanzia Morte da Infortunio coincide con la decorrenza dell'assicurazione principale.

Contraente è il medesimo soggetto stipulante l'assicurazione principale; mentre Assicurato è la persona fisica indicata come "Assicurato" nella Proposta – Scheda copertura.

La Garanzia Morte da Infortunio prescelta è operante solo se espressamente richiamata sulla Proposta - Scheda copertura.

**Articolo 2 - Prestazioni assicurate**

Il Contraente può attivare una delle seguenti garanzie:

**2.1 – ASSICURAZIONE ACCESSORIA TEMPORANEA PER IL CASO DI MORTE DA INFORTUNIO SENZA RADDOPPIO DEL CAPITALE IN CASO DI MORTE PER INFORTUNIO STRADALE**

In caso di decesso dell'Assicurato causato da infortunio mortale, così come definito all'Articolo 3, nel corso della durata della presente garanzia accessoria, la Società corrisponderà, ai Beneficiari designati, il capitale assicurato dalla presente garanzia, indicato sulla Proposta - Scheda copertura.

**2.2 - ASSICURAZIONE ACCESSORIA TEMPORANEA PER IL CASO DI MORTE DA INFORTUNIO CON RADDOPPIO DEL CAPITALE IN CASO DI MORTE PER INFORTUNIO STRADALE**

In caso di decesso dell'Assicurato causato da infortunio mortale, così come definito all'Articolo 3, nel corso della durata della presente garanzia accessoria, la Società corrisponderà, ai Beneficiari designati, il capitale assicurato dalla presente garanzia, indicato sulla Proposta - Scheda copertura, che si raddoppia qualora la morte si sia verificata in seguito ad infortunio derivante dalla circolazione di veicoli, con o senza guida di rotaie, su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate.

Il capitale assicurato dalla Garanzia Morte da Infortunio prescelta viene corrisposto in aggiunta alla prestazione liquidabile per l'assicurazione principale. L'ammontare di detto capitale viene scelto dal Contraente fra i seguenti importi proposti dalla Società :

- EUR 25.000,00;
- EUR 50.000,00;
- EUR 75.000,00;
- EUR 100.000,00.

Nessuna prestazione è dovuta in caso di sopravvivenza dell'Assicurato alla data di scadenza della Garanzia Morte da Infortunio che si intenderà estinta ed i premi pagati resteranno acquisiti dalla Società.

In caso di decesso dell'Assicurato dovuto ad infortunio che si verifichi entro i trenta giorni successivi alla scadenza di un premio rimasto insoluto, sarà riconosciuto ai Beneficiari il capitale assicurato diminuito del premio scaduto e non corrisposto.

### Articolo 3 - Definizione di infortunio mortale

È considerato infortunio mortale l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca all'Assicurato lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza diretta ed esclusiva la di Lui morte, purché questa, quando non sia immediata, si verifichi entro un anno dall'evento.

### Articolo 4 - Esclusioni

Sono **esclusi dalla Garanzia Morte da Infortunio** prescelta tutti i casi di decesso derivante direttamente o indirettamente da:

- dolo del Contraente o del Beneficiario;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
- atti contro la persona dell'Assicurato – compreso il rifiuto, comprovato da documentazione sanitaria, di sottoporsi a cure, terapie o interventi prescritti da medici - da lui volontariamente compiuti o consentiti, se avvenuti nei primi due anni dall'entrata in vigore delle garanzie o, trascorso questo periodo, nel primo anno dalla loro eventuale riattivazione accordata dalla Società;
- partecipazione attiva dell'Assicurato ad atti di guerra, operazioni militari, insurrezioni, sommosse e tumulti popolari;
- atti di terrorismo;
- contaminazioni chimiche o batteriologiche, trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, accelerazioni di particelle atomiche ed esposizione a particelle ionizzanti;
- terremoti, inondazioni ed eruzioni vulcaniche;
- uso di stupefacenti o di allucinogeni e abuso continuativo di alcolici o di farmaci, comprovati da documentazione sanitaria;
- partecipazione a corse o gare (e relative prove ed allenamenti), con qualsiasi mezzo a motore;
- incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo.
- trattamenti medici o chirurgici non resi necessari da infortunio.

**Sono inoltre esclusi** tutti i casi di decesso cagionato direttamente o indirettamente dallo svolgimento di una delle attività lavorative o sportive elencate nella tabella che segue.

Attività lavorative	Attività sportive
ACROBATA	SPORT AEREI
PILOTA AUTO/MOTO	PARACADUTISMO/PARAPENDIO
SCIATORE PROFESSIONISTA	SALTO DAL TRAMPOLINO CON SCI O IDROSCI
TECNICO NUCLEARE	SCI
TECNICO ESPLOSIVI/ MATERIALI INFIAMMABILI	BOB/GUIDOSLITTA
GUIDA ALPINA	PUGILATO
SUBACQUEO/PALOMBARO	ATLETICA PESANTE
PILOTA AEROMOBILE	LOTTA NELLE SUE VARIE FORME
ASSISTENTE VOLO	ALPINISMO CON SCALATE DI ROCCE OD ACCESSO A GHIACCIAI
ARTIFICIERE	IMMERSIONI CON/SENZA AUTORESPIRATORE
DOMATORE CIRCO	SPELEOLOGIA
MINATORE	CICLISMO
SPELEOLOGO/GEOLOGO/SONDATORE	FANTINO

SOMMERGIBILISTA	RUGBY/FOOTBALL AMERICANO
CICLISTA	BUNGEE JUMPING
FANTINO	GO-KART
PUGILE	DOWNHILL
INGEGNERE MINERARIO	HOCKEY SU PISTA/GHIACCIO
INSEGNANTE SCI	JUMPING
	RAFTING
	TORRENTISMO
	TIRO CON ARMA DA FUOCO

**In tutti i predetti casi, la prestazione assicurata di cui al precedente articolo 2 non è dovuta; la garanzia stessa si estingue ed i relativi premi pagati restano acquisiti dalla Società.**

Si precisa inoltre che la Società, in fase di richiesta di attivazione della garanzia, si riserva di rifiutare la copertura del rischio relativo allo svolgimento di attività lavorative/sportive, ritenute dalla medesima particolarmente pericolose, non rientranti in quelle elencate nella sopra riportata tabella.

#### **Articolo 5 - Premio**

Le prestazioni assicurate di cui al precedente articolo 2 sono garantite a condizione che il Contraente abbia corrisposto tutti i premi scaduti.

Il premio, da versare con frequenza annuale, rimane costante per tutta la durata della garanzia ed è dovuto in via anticipata alla data di stipulazione e ad ogni successiva ricorrenza annuale dell'assicurazione principale, ma comunque non oltre il premio in corso alla data di risoluzione dell'assicurazione accessoria.

Il versamento dei premi deve essere effettuato secondo le medesime modalità previste dall'articolo 2 delle condizioni contrattuali dell'assicurazione principale.

#### **Articolo 6 – Conclusione, entrata in vigore, durata e risoluzione dell'assicurazione**

La presente assicurazione accessoria si conclude nel momento in cui è conclusa l'assicurazione principale ed entra in vigore, a condizione che sia stato pagato il primo premio annuo, dalle ore 24 del giorno della sua conclusione o del giorno di decorrenza, se successivo.

La sua durata, espressa in anni interi, è rappresentata dal periodo di tempo che intercorre fra la data di decorrenza e quella di scadenza indicata sulla Proposta - Scheda copertura. Se il Contraente intende sottoscrivere anche la Garanzia Morte, le durate di entrambe le garanzie devono coincidere.

La presente assicurazione accessoria si **risolve**, con effetto immediato, al manifestarsi dell'evento, fra quelli di seguito elencati, che si verifica per primo:

- 1) risoluzione dell'assicurazione principale;
- 2) recesso;
- 3) scadenza della presente garanzia accessoria;
- 4) decesso dell'Assicurato nel corso della durata della presente garanzia accessoria.

#### **Articolo 7 - Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato**

Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere esatte e complete.

In caso di dichiarazioni inesatte e di reticenze si applica il disposto di cui agli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile.

Trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore dell'assicurazione o dall'effetto della sua eventuale riattivazione, essa non è contestabile per dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente o dell'Assicurato, salvo il caso che la verità sia stata alterata o taciuta per colpa grave o in malafede.

### **Articolo 8 – Revocabilità della proposta e Diritto di recesso**

In caso di revoca della proposta o di recesso, unitamente all'importo rimborsato per l'assicurazione principale, vengono restituite le somme eventualmente versate dal Contraente per l'assicurazione accessoria.

### **Articolo 9 - Interruzione del pagamento dei premi**

Il mancato pagamento del premio annuo determina, trascorsi 30 giorni dalla scadenza dello stesso, l'estinzione della presente garanzia accessoria e i premi pagati restano acquisiti dalla Società.

A giustificazione del mancato pagamento del premio, il Contraente non può, in nessun caso, opporre che la Società non gli abbia inviato avvisi di scadenza né provveduto all'incasso a domicilio.

### **Articolo 10 - Ripresa del pagamento dei premi: riattivazione della garanzia**

Entro sei mesi dalla data di scadenza del primo premio non corrisposto, purché l'assicurazione principale non sia risolta, il Contraente può riattivare la presente garanzia accessoria, ripristinando così l'assicurazione per l'intero suo valore dalle ore 24 del giorno del pagamento.

La riattivazione avverrà pagando i premi arretrati maggiorati degli interessi moratori calcolati, secondo i criteri della capitalizzazione semplice, al tasso annuo pari al saggio legale in vigore per il periodo intercorso tra ciascuna data di scadenza e quella di riattivazione.

Trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del primo premio non corrisposto, la riattivazione è inoltre subordinata ad espressa domanda del Contraente ed accettazione della Società che può richiedere nuovi accertamenti sull'attività professionale e sportiva svolta e sullo stato di salute dell'Assicurato e decidere circa la riattivazione tenendo conto del loro esito.

La riattivazione non può più avvenire trascorso un anno dalla data di scadenza del primo premio non pagato oppure nel caso in cui l'assicurazione principale sia risolta.

### **Articolo 11 - Denuncia del sinistro**

L'infortunio mortale deve essere denunciato per iscritto alla Società entro trenta giorni dal suo verificarsi. Gli aventi diritto devono fornire la prova che la morte dell'Assicurato è stata causata da infortunio in conformità a quanto previsto dalle presenti condizioni, autorizzare i medici a dare alla Società tutte le informazioni che essa potesse loro richiedere e consentire qualsiasi indagine che la Società ritenesse necessaria.

### **Articolo 12 - Rinuncia al diritto di surrogazione**

Qualora l'infortunio sia imputabile a responsabilità di terzi, la Società rinuncia ad avvalersi del diritto di surrogazione previsto dall'articolo 1916 del Codice Civile.

### **Articolo 13 - Aggravamento del rischio**

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1898 del Codice Civile l'Assicurato è tenuto a comunicare alla Società con lettera raccomandata ogni cambiamento dell'attività esercitata, dichiarata in proposta, ai fini della prosecuzione della Garanzia Morte da Infortunio.

### **Articolo 14 – Controversie sull'evento assicurato**

Le controversie sull'evento assicurato possono venir demandate per iscritto dalle parti ad un Collegio formato da due medici nominati uno per parte; il Collegio si riunisce nel Comune ove ha sede l'Istituto di medicina legale più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato.

Tali medici, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo; le decisioni sono prese a maggioranza con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale. Se una parte non provvede o se manca l'accordo sulla nomina del terzo medico, la scelta è fatta, ad istanza della parte più diligente, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione sul luogo ove deve riunirsi il Collegio.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del medico da essa designato e contribuisce in misura della metà alle spese del terzo medico.

**Articolo 15 - Riduzione, Riscatto e Prestiti**

La presente assicurazione accessoria non prevede riduzione, riscatto, né la concessione di prestiti. In caso di riscatto totale, l'assicurazione principale si risolve e pertanto la garanzia accessoria si estingue senza restituzione dei premi versati.

**Articolo 16 – Rinvio alle norme di legge ed alle condizioni contrattuali dell'assicurazione principale**

Per quanto non risulta regolato dalle presenti condizioni contrattuali, valgono le norme di legge in materia e le condizioni dell'assicurazione principale, in quanto compatibili.

# REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO BPN Velvet

## **Art. 1 - Denominazione del Fondo Interno**

La Società gestisce, con le modalità stabilite dal presente Regolamento, un portafoglio di valori mobiliari - di sua esclusiva proprietà ma amministrato separatamente dalle altre attività della Società stessa - denominato "BPN Velvet", e suddiviso in distinti Comparti, ciascuno dei quali è caratterizzato da specifici obiettivi e limiti di investimento e conseguentemente da un diverso profilo di rischio, come precisato al successivo art. 3.

## **Art. 2 - Scopo e caratteristiche del Fondo Interno**

Lo scopo del Fondo Interno è di aumentare nel tempo il valore dei capitali investiti mediante una gestione professionale degli investimenti.

La Società può delegare la gestione degli investimenti del Fondo secondo la normativa vigente. La delega non comporta esonero o limitazione di responsabilità della Società. La Società opera altresì un costante controllo sulla rispondenza dell'esecuzione delle attività delegate alle istituzioni periodicamente impartite.

Gli investimenti del Fondo Interno sono strumenti finanziari e OICR di natura monetaria, obbligazionaria e azionaria, ispirandosi ai benchmark di seguito definiti. Si farà riferimento a OICR sia di diritto italiano che comunitario, rientranti nell'ambito di applicazione della Direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni.

In coerenza con i profili di rischio e gli obiettivi di investimento caratteristici di ciascun Comparto, gli investimenti in strumenti finanziari sono costituiti da titoli azionari quotati su mercati regolamentati e da titoli obbligazionari quotati su mercati regolamentati, di emittenti con rating non inferiore ad "A" (S&P o Fitch), nonché da strumenti di mercato monetario; è ammesso anche l'investimento in strumenti finanziari derivati finalizzato alla riduzione del rischio di investimento o all'efficacia della gestione del portafoglio.

Le aree geografiche di riferimento per gli investimenti sono principalmente l'Europa, il Nord America, il Giappone ed il Pacifico e, in misura non significativa, i Paesi Emergenti.

Le quote o azioni di OICR e gli strumenti finanziari e monetari suddetti possono essere emessi, promossi o gestiti anche da soggetti appartenenti allo stesso gruppo della Società.

## **Art. 3 - Profili di rischio – Obiettivi e limiti di investimento**

I singoli Comparti del Fondo Interno sono caratterizzati da specifici obiettivi e limiti di investimento e quindi comportano diversi profili di rischio finanziario, inteso come variabilità dei risultati attesi.

### **• Comparto "Green"**

Il profilo di rischio finanziario di questo Comparto è medio basso.

Gli investimenti – finalizzati al graduale accrescimento del valore dei capitali investiti, in un orizzonte temporale di breve/medio periodo – sono rappresentati da attività finanziarie di tipo obbligazionario, riferite ad emissioni di stati sovrani o istituzioni sovranazionali promosse da enti sovrani, denominate in Euro. Gli investimenti possono essere rappresentati anche da strumenti di mercato monetario e obbligazionario diversi dai precedenti, denominati in euro oppure in altre valute europee o in Dollari o in Yen.

Sono anche previsti investimenti di tipo azionario, che non possono superare il 30% del valore complessivo netto del Comparto.

La valuta di denominazione del Comparto è l'Euro.

Il benchmark di riferimento per questo Comparto è così composto:

- 40%BOT MTS Lordo ex Banca d'Italia
- 40%JPMorgan Global Government Bond EMU

- 10%Dow Jones Europe Stoxx 50
- 10%MSCI World (conv. in euro).

• **Comparto “Blue”**

Il profilo di rischio finanziario di questo Comparto è medio.

Gli investimenti – finalizzati all’incremento del valore dei capitali investiti, in un orizzonte temporale di medio/lungo periodo – sono attività finanziarie di tipo obbligazionario e azionario denominate in Euro oppure in altre valute europee o in Dollari o in Yen.

Gli investimenti di tipo azionario non possono superare il 50% del valore complessivo netto del Comparto.

La valuta di denominazione del Comparto è l’Euro.

Il benchmark di riferimento per questo Comparto è così composto:

- 25%BOT MTS Lordo ex Banca d’Italia
- 35%JPMorgan Global Government Bond EMU
- 20%Dow Jones Europe Stoxx 50
- 20%MSCI World (conv. in euro).

• **Comparto “Red”**

Il profilo di rischio finanziario di questo Comparto è medio-alto.

Gli investimenti – finalizzati all’incremento del valore dei capitali investiti, in un orizzonte temporale di lungo periodo – sono principalmente attività finanziarie di tipo azionario, denominate in Euro oppure in altre valute europee o in Dollari o in Yen. Gli investimenti possono essere anche rappresentati da strumenti di mercato monetario e obbligazionario.

Gli investimenti di tipo azionario possono raggiungere il 90% del valore complessivo netto del Comparto.

La valuta di denominazione del Comparto è l’Euro.

Il benchmark di riferimento per questo Comparto è così composto:

- 25%BOT MTS Lordo ex Banca d’Italia
- 40%Dow Jones Europe Stoxx 50
- 35%MSCI World (conv. in euro).

**Art. 4 - Parametro di riferimento (benchmark)**

Per la politica di investimento di ciascun Comparto, la Società si ispira al corrispondente parametro di riferimento (benchmark) indicato al precedente art. 3, con l’obiettivo di massimizzare il rendimento del Comparto rispetto al benchmark attraverso una gestione attiva degli investimenti.

I benchmark dei singoli comparti fanno riferimento ai seguenti indici (tutti calcolati giornalmente e pubblicati sul Sole 24 Ore):

BOT MTS Lordo ex Banca d’Italia (Cod. Bloomberg ITGCBOT) = Indice monetario che esprime la media dei rendimenti dei Buoni Ordinari del Tesoro italiani, emessi e non ancora scaduti, scambiati sul mercato telematico MTS. L’indice MTS BOT è calcolato dalla Banca d’Italia al lordo delle commissioni di negoziazione e della ritenuta fiscale. E’ presente dal 31 dicembre 1990.

JPMorgan Global Government Bond EMU (Cod. Bloomberg JPMGEMLC) = Indice rappresentativo dei mercati obbligazionari dell’Unione Europea, composto da strumenti finanziari di natura obbligazionaria, emessi dagli Stati Membri dell’EMU (European Monetary Union), con vita residua superiore a 12 mesi. I paesi che compongono l’indice sono: Austria, Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Olanda, Portogallo, Spagna. La valuta di riferimento è l’euro. L’indice è calcolato da JPMorgan ed è presente dal 2 gennaio 1995.

Dow Jones Europe Stoxx 50 (Cod. Bloomberg SX5P) = E’ l’indice pesato per la capitalizzazione delle 50 principali azioni europee, selezionate in base a criteri di dimensione e liquidità che comprende i più grandi leader di ogni settore merceologico. L’indice è calcolato da Dow Jones ed è presente dal 31 dicembre 1991.

MSCI World (convertito in EUR) (Cod. Bloomberg MSDUWI) = Indice rappresentativo dei principali mercati azionari mondiali per dimensione, composto dai titoli azionari selezionati da Morgan Stanley Capital International (MSCI) in base a criteri di capitalizzazione e di liquidità. La composizione dell'indice viene periodicamente rivista allo scopo di mantenere nel tempo le caratteristiche di rappresentatività. L'indice comprende circa 1800 titoli azionari. L'indice è calcolato da Morgan Stanley Capital International ed è presente dal 31 dicembre 1987.

#### **Art. 5 - Spese ed oneri a carico del Fondo Interno**

Sono a carico del Fondo Interno:

- a) la commissione di gestione dei singoli Comparti, pari alla percentuale annua indicata nella seguente tabella:

Comparto	Commissione annua
Green	1,80%
Blue	2,10%
Red	2,35%

La suddetta commissione viene calcolata pro-rata temporis sul valore complessivo netto del Comparto ad ogni data di valorizzazione, ed è prelevata con valuta il primo giorno lavorativo del trimestre solare successivo. Tale commissione è ridotta allo 0,50% (di cui 0,25% per l'asset allocation e 0,25% per l'amministrazione dei contratti) sulla componente del valore complessivo netto del Comparto, rappresentata da OICR promossi, istituiti o gestiti da SGR appartenenti allo stesso gruppo della Società ( OICR collegati );

- b) gli oneri di intermediazione per la compravendita dei valori mobiliari e ogni altra spesa relativa agli investimenti, ai disinvestimenti e alla custodia delle attività del Fondo Interno;
- c) le spese di revisione e di certificazione dei rendiconti della gestione, contabilizzate pro-rata temporis ad ogni data di valorizzazione;
- d) le imposte e le tasse relative alla gestione del Fondo Interno;
- e) le spese legali e giudiziarie di pertinenza del Fondo Interno.

In particolare, l'investimento in OICR è gravato da specifici oneri di gestione la cui incidenza annua, in percentuale del relativo patrimonio gestito, non supera lo 0,75% per gli OICR di tipo monetario, l'1,80% per quelli di tipo obbligazionario, il 2,25% per quelli di tipo bilanciato, il 2,50% per quelli di tipo azionario e flessibili. Su alcuni OICR possono anche gravare commissioni di overperformance; il Fondo Interno investe in OICR che non sono gravati da oneri di ingresso e di uscita.

La Società si riserva la facoltà di rivedere le sopra indicate percentuali massime di incidenza degli oneri di gestione, qualora varino sensibilmente le condizioni economiche di mercato.

Qualora le condizioni di mercato varino sensibilmente, la Società potrà rivedere le commissioni di gestione massime di cui sopra, previa comunicazione all'assicurato e concedendo allo stesso il diritto di recesso senza penalità.

Eventuali introiti derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi derivanti da accordi con le Società di Gestione degli OICR oggetto di investimento sono contabilizzati pro-rata temporis ad ogni data di valorizzazione fra le attività del Comparto.

#### **Art. 6 - Valore complessivo netto del Comparto**

Il valore complessivo netto di ciascun Comparto è la risultante della valorizzazione delle relative attività al netto delle passività.

La Società calcola settimanalmente il valore complessivo netto del Comparto conformemente ai seguenti criteri:

- per l'individuazione quantitativa delle attività si considera l'evidenza patrimoniale del giorno cui si riferisce il calcolo, rettificata in base ai contratti conclusi e non ancora regolati, che trovano contropartita di segno opposto nelle disponibilità liquide del Comparto;
- per la valorizzazione degli attivi si fa riferimento:
  - per le quote di OICR alla quotazione disponibile sui quotidiani il giorno successivo a quello di riferimento, così come definito al successivo art. 7;
  - per gli strumenti di mercato monetario, al loro valore corrente comprensivo del rateo di interesse maturato;

- per i titoli quotati al valore di mercato relativo al giorno di riferimento di ogni settimana o altro giorno lavorativo successivo, così come definito al successivo art. 7;
- per i titoli non quotati – o le cui quotazioni non esprimano un prezzo di negoziazione attendibile – al loro valore corrente sulla base di parametri di mercato certi e/o valori simili;
- il valore delle passività è costituito dalle spese e dagli oneri – specificati al precedente articolo 5 – maturati ma non ancora prelevati dal fondo.

#### **Art. 7 - Valore unitario delle quote e date di valorizzazione**

Il valore unitario di ciascuna quota è determinato dalla Società nel primo giorno lavorativo della stessa successivo al martedì di ogni settimana, dividendo il valore complessivo netto di ciascun Comparto, calcolato secondo i criteri di cui al precedente art. 6, per il numero delle quote in circolazione, entrambi relativi al suddetto martedì (giorno di riferimento).

Il numero delle quote in circolazione è determinato dalla Società sulla base dei dati relativi alle sottoscrizioni e ai rimborsi.

Il valore unitario della quota è pubblicato il primo giorno lavorativo successivo alla valorizzazione, sul quotidiano "Il Sole 24 Ore".

Se, a causa di forza maggiore o di chiusura di mercati regolamentati, il valore unitario della quota non potesse essere valorizzato con riferimento al martedì, esso verrà determinato con riferimento al primo giorno lavorativo utile successivo in cui ciò sarà possibile ed adottato per le operazioni di assegnazione o annullamento delle quote che avrebbero utilizzato il valore unitario della quota del martedì in riferimento al quale non è avvenuta la valorizzazione.

La Società sospenderà momentaneamente il calcolo e/o la pubblicazione del valore unitario della quota in situazioni di forza maggiore, che non ne consentano la regolare determinazione e/o pubblicazione.

La Società può inoltre sospendere la determinazione del valore unitario della quota nel caso di interruzione temporanea dell'attività di mercati regolamentati le cui quotazioni siano prese a riferimento per la valutazione di una parte rilevante del patrimonio del Comparto.

#### **Art. 8 - Rendiconto annuale della gestione e certificazione**

Entro 60 giorni dalla fine di ogni esercizio - coincidente con l'anno solare - la Società redige il rendiconto annuale della gestione del Fondo Interno.

Il rendiconto è sottoposto a certificazione da parte di una società di revisione iscritta all'albo previsto dalla legge, la quale dovrà esprimere - con un'apposita relazione - un giudizio circa la concordanza della gestione degli attivi con i criteri d'investimento stabiliti dal regolamento, la rispondenza delle informazioni contenute nel rendiconto alle risultanze delle registrazioni contabili, la corretta valutazione delle attività del fondo nonché la corretta determinazione e valorizzazione delle quote del fondo alla fine di ogni esercizio.

#### **Art. 9 - Istituzione e liquidazione di un Comparto. Incorporazione o fusione con altri Comparti o Fondi Interni. Modifiche al Regolamento**

La Società può effettuare le seguenti operazioni:

- a) istituire nuovi Comparti in relazione alle opportunità di investimento offerte dai mercati mobiliari;
- b) liquidare un Comparto, qualora lo giudichi non più rispondente alle opportunità di investimento offerte dai mercati mobiliari;
- c) coinvolgere i Comparti in operazioni di incorporazione o fusione con altri Comparti o Fondi Interni della Società che abbiano caratteristiche simili, qualora si giudichi il Comparto stesso non più rispondente alle opportunità di investimento offerte dai mercati mobiliari, o per motivi di adeguatezza dimensionale o di efficienza gestionale. Tali operazioni devono risultare opportune nell'interesse dei Contraenti;
- d) variare i profili ed i limiti d'investimento ed il conseguente benchmark di uno o più Comparti.

Almeno 60 giorni prima della data stabilita per le suddette operazioni, la Società ne dà preavviso ai Contraenti dei contratti collegati ai Comparti coinvolti, fornendo i dettagli dell'operazione stessa.

Le modifiche al presente Regolamento conseguenti alle suddette operazioni - così come quelle derivanti da disposizioni di normativa primaria o secondaria, oppure giudicate opportune dalla Società a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per i Contraenti - sono comunicate a ciascun Contraente preventivamente nei termini della normativa vigente.

A seguito delle operazioni di cui alle precedenti lettere b), c) e d), i Contraenti di contratti collegati al Comparto interessato hanno la facoltà di chiedere alla Società, mediante raccomandata A.R. da inviare almeno 30 giorni prima della data di entrata in vigore della modifica, lo switch ad altro Comparto o il riscatto totale senza applicazione delle commissioni eventualmente previste per le ordinarie richieste di switch e di riscatto.

# REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA

## Pres Euro 2004

Alla Gestione Separata Pres Euro 2004 affluiranno attività per un ammontare non inferiore a quello delle riserve matematiche relative ai contratti rivalutabili in relazione al rendimento della Gestione Separata stessa.

Queste attività, gestite separatamente dagli altri investimenti della Società, saranno costituite da investimenti previsti dal comma 2 punto a) ed altri attivi previsti al comma 2 punto c) capoversi 3) e 5) dell'Articolo 26 del Decreto Legislativo n. 174 del 17 marzo 1995.

La Gestione Separata Pres Euro 2004 è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con la circolare n. 71 del 26/3/1987 e si attiene alle successive disposizioni.

Il tasso percentuale di rendimento medio delle attività inserite nella Gestione Separata Pres Euro 2004 verrà determinato applicando il seguente procedimento:

1. Al termine di ciascun mese si calcolerà il tasso percentuale di rendimento conseguito nel mese facendo il rapporto tra i redditi di competenza del mese, al netto delle spese in appresso indicate, e la consistenza media nel mese delle corrispondenti attività, determinata in conformità alla circolare ISVAP n. 71 del 26/3/1987 e in base al valore di iscrizione nella Gestione Separata Pres Euro 2004, e moltiplicando il risultato del rapporto per 100.

A formare i redditi di competenza del mese concorreranno:

- i ratei di interesse ed i ratei delle cedole maturati nel mese, i dividendi incassati nel mese, gli interessi bancari maturati nel mese sui conti della Gestione Separata Pres Euro 2004, al lordo delle eventuali ritenute fiscali. Nel caso di cedole indicizzate, il cui ammontare sarà noto solo al momento della loro esigibilità, si determineranno i ratei maturati sulla base del valore minimo di cedola garantito, mentre l'eventuale eccedenza rispetto al valore minimo garantito verrà accreditata ai redditi del mese in cui le cedole saranno divenute esigibili;
- il saldo delle plusvalenze e minusvalenze realizzate nel mese di competenza della Gestione Separata Pres Euro 2004 in relazione alla gestione delle attività immesse. Le plusvalenze e le minusvalenze realizzate vengono determinate con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella Gestione Separata Pres Euro 2004 e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nella Gestione Separata Pres Euro 2004 per i beni già di proprietà della Società.

Le spese sostenute dalla Società, da portare in diminuzione dei predetti redditi, sono costituite da:

- commissioni e spese bancarie relative alla compravendita e custodia dei titoli, alla compravendita della valuta ed alla gestione dei depositi bancari;
- spese di revisione contabile;
- eventuali interessi passivi.

2. Al termine di ciascun mese, dopo aver determinato il tasso percentuale di rendimento conseguito nel mese, secondo il procedimento indicato al precedente punto 1., si calcolerà il tasso percentuale di rendimento medio facendo la media aritmetica ponderata dei tassi percentuali di rendimento conseguiti in ciascuno degli ultimi dodici mesi trascorsi, utilizzando quali pesi le consistenze medie degli investimenti nei predetti mesi definite al precedente punto 1.. Il valore risultante, moltiplicato per dodici, rappresenterà il tasso percentuale di rendimento medio annuo da prendere come base per il calcolo della misura di rivalutazione definita nelle condizioni contrattuali, che verrà applicata per le rivalutazioni delle polizze con ricorrenza annuale nel terzo mese successivo.

Nel primo anno di vita del fondo, quando non sono ancora disponibili 12 mesi di osservazione, il tasso percentuale di rendimento medio annuo verrà calcolato come media aritmetica ponderata delle osservazioni disponibili e moltiplicando il risultato per 12.

La Gestione Separata Pres Euro 2004 è annualmente sottoposta a revisione contabile da parte di una Società di revisione iscritta all'albo speciale di cui all'Articolo 161 del D. Lgs. 24.02.1998 n° 58, la quale attesta la rispondenza della gestione stessa al presente Regolamento.

In particolare sono soggetti a revisione contabile:

- la corretta valutazione delle attività attribuite alla Gestione Separata Pres Euro 2004;
- il rendimento medio annuo della Gestione Separata Pres Euro 2004 relativo all'ultimo mese dell'anno solare, cioè al periodo che decorre dal 1° gennaio fino al 31 dicembre di ciascun anno;
- l'adeguatezza di ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società sulla base delle riserve matematiche.

La Società si riserva di apportare al Regolamento della Gestione separata Pres Euro 2004 quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di interventi normativi.

La Società si riserva inoltre di coinvolgere la Gestione Speciale in operazioni di incorporazione o fusione con altre Gestioni Speciali del Società stessa, qualora le suddette operazioni risultino opportune nell'interesse dei contraenti.

Almeno 180 giorni prima della data stabilita per l'operazione di incorporazione o di fusione, la Società ne dà preavviso ai Contraenti fornendo i dettagli dell'operazione stessa.

# GLOSSARIO

La consultazione del presente Glossario ha lo scopo di agevolare la comprensione dei termini tecnici presenti nei documenti che compongono il presente Fascicolo Informativo.

**Appendice:**

è un documento che forma parte integrante del contratto, emesso anche successivamente alla conclusione dello stesso, per modificarne alcuni aspetti in accordo tra Contraente e Società.

**Asset class:**

con questo termine si indica un insieme di titoli strettamente correlati fra loro e simili per profilo di rischio e di rendimento atteso.

**Assicurato:**

è la persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto. Le prestazioni assicurate sono determinate in funzione degli eventi attinenti alla sua vita.

**Benchmark:**

è il parametro oggettivo di mercato comparabile, in termini di composizione e di rischiosità, agli obiettivi di investimento del fondo interno e a cui si può fare riferimento per confrontarne il risultato di gestione.

**Beneficiario:**

è la persona fisica o altro soggetto giuridico, designato dal Contraente, che ha il diritto di riscuotere la somma assicurata al verificarsi degli eventi previsti dal contratto.

**Carenza:**

è rappresentata dal periodo di tempo durante il quale la validità della copertura assicurativa viene sospesa nei casi e secondo quanto previsto dalle Condizioni Contrattuali.

**Caricamento:**

è la parte del premio che la Società trattiene per far fronte agli oneri di acquisizione ed amministrazione del contratto.

**Comparto del fondo:**

suddivisione del fondo interno, con specifica autonomia patrimoniale ed amministrativa, caratterizzato da un'omogeneità di obiettivi/limiti di investimento e conseguentemente di profilo di rischio.

**Condizioni Contrattuali:**

è l'insieme delle norme (o regole) che disciplinano il contratto.

**Contraente :**

è la persona fisica o altro soggetto giuridico, che stipula il contratto con la Società, paga i premi e dispone dei diritti derivanti dal contratto stesso.

**Data di conclusione del contratto:**

è il giorno in cui il Contraente, l'Assicurato e la Società sottoscrivono la Proposta – Scheda copertura. Se successiva alla data di decorrenza, purché il primo premio dovuto sia stato corrisposto, decreta il momento dal quale le garanzie diventano efficaci ed il contratto ha effetto.

**Data di decorrenza del contratto:**

purché il primo premio dovuto sia stato corrisposto e la data di conclusione del contratto sia antecedente, è il giorno a partire dal quale le garanzie diventano efficaci ed il contratto ha effetto.

**Fondo Interno:**

è un portafoglio di attivi espresso in quote di uguale valore e gestito separatamente dagli altri investimenti della Società.

**Gestione Separata:**

Fondo appositamente creato dalla Società e gestito separatamente rispetto al complesso delle attività, in cui confluisce il premio al netto dei costi gravanti sul contratto. Dal rendimento ottenuto dalla Gestione separata e dalle modalità di riconoscimento di tale rendimento al contratto deriva la rivalutazione da attribuire alle prestazioni assicurate.

**ISVAP:**

è l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.

**Multibrand:**

selezione di più società di investimento internazionali ( sinonimo di multi marchio)

**Opzione di contratto:**

è la clausola contrattuale secondo cui il Contraente può scegliere che la prestazione assicurata sia corrisposta in una modalità diversa da quella originariamente prevista. Con riferimento al contratto descritto nel presente Fascicolo Informativo, consiste nell'opportunità di scegliere, trascorso almeno un anno dalla decorrenza, la corresponsione di una delle forme di rendita stabilite dalle condizioni contrattuali.

**Overperformance:**

rappresenta la differenza positiva di rendimento di un investimento rispetto ad un indice preso a riferimento.

**Plusvalenza / Minusvalenza:**

è la differenza rispettivamente positiva o negativa fra il prezzo di vendita di una attività componente la Gestione Separata ed il suo prezzo di acquisto.

**Polizza:**

è il documento composto da Proposta – Scheda copertura ed eventuali appendici contrattuali;

**Premio:**

è la somma che il Contraente si impegna a versare a fronte delle prestazioni assicurate. Per l'assicurazione principale è dovuto un premio unico eventualmente integrabile da premi integrativi; mentre per le garanzie accessorie attivate è dovuto un premio annuo.

**Prestazioni assicurate:**

sono le somme pagabili dalla Società, in forma periodica o di capitale, al verificarsi dell'evento assicurato.

**Proposta – Scheda Copertura:**

è il documento che raccoglie la manifestazione scritta della volontà del Contraente di stipulare il contratto e allo stesso momento prova l'esistenza del contratto di assicurazione. Su di essa vengono raccolte le firme del Contraente, dell'Assicurato e dalla Società, e riportati i dati identificativi del Contraente, dell'Assicurato e dei Beneficiari; inoltre vengono indicate e riassunte le principali caratteristiche del contratto (il tipo, il premio, la durata contrattuale ecc.).

**Quietanza:**

è la ricevuta di pagamento.

**Quote annullate:**

sono quelle disinvestite dal Fondo Interno per le operazioni di pagamento effettuate dalla Società.

**Quote assegnate al contratto:**

determinano le prestazioni assicurate collegate al fondo interno.

**Recesso dal contratto:**

consiste nella possibilità che ha il Contraente, entro 30 giorni dal momento in cui è informato della conclusione del contratto, di liberarsi e di liberare la Società da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto stesso.

**Rendita:**

è la somma in forma periodica, pagabile dalla Società in corrispondenza di determinati periodi in virtù del tipo di opzione contrattuale esercitata dal Contraente.

**Revoca della proposta:**

consiste nella possibilità che ha il futuro Contraente, fino a quando il contratto non sia stato concluso, di rinunciare alla conclusione dello stesso.

**Ricorrenza annuale del contratto:**

è rappresentata dalla data di ciascun anniversario del contratto riferito alla data di decorrenza.

**Riduzione:**

ove prevista dalle Condizioni Contrattuali, consiste nella possibilità di sospendere il pagamento dei premi, riducendo la prestazione assicurata in ragione del rapporto tra i versamenti effettivamente corrisposti e quelli pattuiti.

**Riscatto parziale:**

consiste nella possibilità che ha il Contraente di richiedere la liquidazione anticipata di una parte del valore di riscatto totale maturato sul contratto alla data di richiesta.

**Riscatto totale:**

consiste nella possibilità che ha il Contraente di interrompere anticipatamente il contratto, richiedendo la liquidazione del valore maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base alle Condizioni Contrattuali.

**Riserva matematica:**

è l'importo accantonato dalla Società per far fronte ai suoi obblighi contrattuali. La legge impone alle società particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziarie in cui essa viene investita.

**Risoluzione del contratto (o dell'assicurazione):**

consiste nello scioglimento del rapporto contrattuale esistente tra la Società e il Contraente.

**Sinistro:**

evento di rischio assicurato oggetto del contratto al verificarsi del quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata, come ad esempio il decesso dell'Assicurato.

**Società:**

è la Novara Vita S.p.A. - impresa regolarmente autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa - , definita anche Compagnia o impresa di assicurazione, con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione.

**Soggetti abilitati:**

sono gli Istituti di Credito autorizzati dalla Società, il cui elenco è disponibile presso la sede legale ovvero la sede Secondaria della Società.

**Top-down:**

stile di gestione che predilige un'analisi macroeconomica a livello geografico, scendendo poi in profondità a livello di singolo settore.

**Total Expenses Ratio (TER):**

È l'indicatore che fornisce, su base annua, la misura dei costi che mediamente hanno gravato sul patrimonio del fondo, ed è definito come rapporto percentuale fra il totale dei costi posti a carico del fondo interno ed il patrimonio netto medio.

**Volatilità:**

la volatilità è l'indicatore statistico che esprime il grado di variabilità dei prezzi o l'ampiezza delle oscillazioni del prezzo di un titolo. Indica parte del rischio che si assume quando si effettua un investimento; quanto più uno strumento finanziario è volatile, tanto maggiore è l'aspettativa di guadagni elevati, ma anche il rischio di perdite.

Data dell'ultimo aggiornamento dei dati contenuti nel presente Fascicolo Informativo: 01/10/2006.

Cap. Soc. Euro 54.000.000 - Sede Legale: Via Negroni, 12  
28100 NOVARA - Sede Secondaria: Via V Dicembre, 3  
16121 GENOVA Tel. 010 5546.1 - Fax 010 5546.237  
Reg. delle Imprese di Novara e Cod.Fiscale 02881780106  
R.E.A. 181603 - Parita IVA 01555640034

Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni Vita e di Capitalizzazione con D.M. n. 17863 del 15-09-88  
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento congiunto del Gruppo Banco Popolare di Verona e Novara e del Gruppo Fondiaria-Sai

**FACSIMILE**

**BPN Unit Velvet**

**PROPOSTA - SCHEDA COPERTURA**

Assicurazione per il caso di morte a vita intera a premio unico e premi integrativi con capitale espresso in quote legate al Fondo Interno BPN Velvet: comparto

**TARIFFA 847**

<b>CONTRAENTE</b>			
Nato a /il		Cod.Fisc./Part.IVA	
Residenza			
<b>ASSICURATO</b>			Sesso
Nato il		Cod.Fiscale	
Professione		Cod. prof.	Età/anni.
Attività Sportiva praticata		Cod.att.sport.	

<b>ASSICURATO GARANZIA DI FAMIGLIA, SE ATTIVATA</b>			
Nato il		Cod.Fiscale	
Età/anni		Sesso	

<b>BENEFICIARI IN CASO DI MORTE</b>	
- per la Garanzia del Contratto Principale	
- per la Garanzia Morte, se attivata	
- per la Garanzia di Famiglia, se attivata	i soggetti indicati all'Articolo 6 delle relative Condizioni Contrattuali
- per la Garanzia Morte da infortunio, se attivata	

<b>Decorrenza</b>		<b>Durata</b>	VITA INTERA
-------------------	--	---------------	-------------

<b>Garanzia dell'Assicurazione Principale</b>	
Premio Unico	€
- di cui Oneri di emissione	€
- di cui componente di rischio ex art.15, comma 1, lettera f TUIR	€
Componente finanziaria generata dal Premio Unico	€

Capitale assicurato: espresso in quote. Il numero delle quote acquisite viene comunicato al Contraente secondo le modalità previste dalle Condizioni Contrattuali.  
Maggorazione in caso di morte nel corso dei primi 5 anni di durata contrattuale: €  
Premi integrativi: secondo Condizioni Contrattuali.

<b>Assicurazioni Accessorie</b>	
<b>Garanzia Morte</b>	Capitale Assicurato €
	Premio annuo €
<b>Garanzia Morte da Infortunio</b>	Capitale Assicurato €
	Premio annuo €
	di cui imposte €
Durata delle Garanzie Accessorie attivate: anni	
Scadenza delle Garanzie Accessorie attivate:	

Il Premio Annuo delle Garanzie Accessorie attivate è totalmente di rischio ex art. 15, comma 1, lettera f TUIR.

<b>Premio Totale Versato</b> (Premio Unico e Premio annuo delle Garanzie Accessorie attivate)	€
---	---

Il pagamento dei premi deve essere effettuato mediante ordine di addebito, a favore della Società, sul conto corrente intestato al Contraente presso uno dei soggetti abilitati dalla Società. Si rimanda alla Nota Informativa e alle Condizioni Contrattuali per ulteriori informazioni.

Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196 - Consenso al trattamento dei dati personali. Preso atto dell'informativa riportata alle pagg. 3 e 4 della presente Proposta - Scheda Copertura, esprimiamo il consenso al trattamento dei dati personali.

Il Rappresentante Legale	Il Contraente
L'assicurato	L'Assicurato Garanzia di Famiglia

**COPIA PER IL CLIENTE da consegnare insieme al Fascicolo Informativo**

**AVVERTENZE**

- Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione.
- Prima della sottoscrizione (conclusione) del contratto, il Contraente e gli Assicurati devono verificare l'esattezza di tutte le dichiarazioni rese nella presente Proposta – Scheda Copertura e negli altri documenti che costituiscono parte integrante del contratto stesso.
- Anche nei casi non espressamente previsti dal Contratto, l'Assicurato può chiedere, a sue spese, di essere sottoposto a visita medica per certificare l'effettivo stato di salute.

Il contratto e le relative Garanzie Accessorie, assunti senza visita medica, vengono stipulati sulla base delle dichiarazioni rese e firmate dal Contraente e dagli Assicurati sulla presente Proposta – Scheda Copertura e sugli altri documenti che costituiscono parte integrante del contratto stesso.

Il contratto è regolato dalla presente Proposta – Scheda Copertura, dalle Condizioni Contrattuali e dal Regolamento del Fondo Interno BPN Velvet.

Non sono consentite e si intendono nulle eventuali correzioni e/o aggiunte effettuate sulla presente Proposta – Scheda Copertura successivamente alla stampa della medesima.

Il Contraente può revocare la proposta o recedere dal contratto secondo le modalità indicate nelle Condizioni Contrattuali. La Società ha diritto di trattenere dalle somme rimborsate al Contraente EUR 15,00 per gli oneri sostenuti per l'emissione del contratto.

**Il sottoscritto Contraente dichiara di aver ricevuto il Fascicolo Informativo (Edizione \_\_\_\_\_), relativo al presente contratto e di aver preso visione dell'intera documentazione in esso contenuta.**

\_\_\_\_\_  
Il Rappresentante Legale

\_\_\_\_\_  
Il Contraente

\_\_\_\_\_  
Il Rappresentante Legale

\_\_\_\_\_  
Il Contraente

\_\_\_\_\_  
L'Assicurato

\_\_\_\_\_  
L'Assicurato Garanzia di Famiglia

**I sottoscritti Contraente ed Assicurati, consapevoli che le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e degli Assicurati relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni assicurate con riferimento alle Garanzie Accessorie, nonché la cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile, confermano le dichiarazioni rese nella presente Proposta - Scheda Copertura e negli altri documenti che costituiscono parte integrante del contratto.**

Dichiarano altresì di aver preso visione delle Condizioni Contrattuali e del Regolamento del Fondo Interno BPN Velvet che accettano in ogni loro parte; in particolare il Contraente, ai sensi dell'Articolo 1341 del Codice Civile, approva specificamente i seguenti articoli delle Condizioni Contrattuali del contratto principale: Art. 1 - Prestazioni assicurate; Art. 2 - Premio; Art. 3 - Conclusione, entrata in vigore, durata e risoluzione del contratto; Art. 4 - Revocabilità della proposta e diritto di recesso dal contratto; Art. 5 - Obblighi della Società e del Contraente; Art. 9 - Riscatto; Art. 15 - Pagamenti della Società; in caso di attivazione della Garanzia Morte, i seguenti articoli delle relative Condizioni Contrattuali: Art. 1 - Attivazione; Art. 2 - Prestazioni assicurate; Art. 3 - Esclusioni e Periodi di carenza; Art. 4 - Premio; Art. 5 - Conclusione, entrata in vigore, durata e risoluzione dell'assicurazione; Art. 6 - Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato; Art. 8 - Interruzione del pagamento dei premi; Art. 9 - Ripresa del pagamento dei premi: riattivazione della garanzia; in caso di attivazione della Garanzia di Famiglia, i seguenti articoli della relative Condizioni Contrattuali: Art. 1 - Attivazione; Art. 2 - Prestazioni assicurate; Art. 3 - Esclusioni e Periodi di carenza; Art. 4 - Premio; in caso di attivazione della Garanzia Morte da Infortunio, i seguenti articoli della relative Condizioni Contrattuali: Art. 1 - Attivazione; Art. 2 - Prestazioni assicurate; Art. 4 - Esclusioni; Art. 5 - Premio; Art. 6 - Conclusione, entrata in vigore, durata e risoluzione dell'assicurazione; Art. 7 - Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato; Art. 9 - Interruzione del pagamento dei premi; Art. 10 - Ripresa del pagamento dei premi: riattivazione della garanzia; Art. 13 - Aggravamento del rischio.

\_\_\_\_\_  
Il Rappresentante Legale

\_\_\_\_\_  
Il Contraente

\_\_\_\_\_  
L'Assicurato

\_\_\_\_\_  
L'Assicurato Garanzia di Famiglia

**COPIA PER IL CLIENTE da consegnare insieme  
al Fascicolo Informativo**

Il contratto è stato emesso il \_\_\_\_\_ e concluso il \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_ e con le firme del Contraente e degli Assicurati.

RILEVAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 197 del 5/7/1991.

(L'incaricato della Banca - siglare)

Doc.d'identità del Contraente Nr. \_\_\_\_\_ Emesso in/il \_\_\_\_\_

(L'incaricato della Banca - siglare)

### DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO SUL PROPRIO STATO DI SALUTE (in caso di attivazione di una o di entrambe le Garanzie Accessorie)

A – In caso di sottoscrizione della Garanzia Infortuni, l'Assicurato dichiara:

- di non aver sofferto di malattie da cui siano residuati postumi permanenti;
- di non abusare di alcolici o tabacco e di non fare uso di sostanze stupefacenti;
- di essere esente da difetti fisici e/o costituzionali che impediscano il normale svolgimento delle attività quotidiane;
- di non godere di pensione di invalidità e di non aver presentato domanda per ottenerla;

B – In caso di sottoscrizione della Garanzia Caso Morte, l'Assicurato dichiara, oltre alle dichiarazioni di cui al precedente punto A:

- di non aver sofferto di malattie gravi quali malattie del cuore o del sistema circolatorio, colpo apoplettico o ipertensione, diabete, cancro, malattie renali o della vescica, asma, bronchite o altre malattie o disturbi dell'apparato respiratorio, malattie o disturbi mentali o nervosi;
- di non essere stato ricoverato, negli ultimi cinque anni, in ospedale o case di cura salvo che: in conseguenza di lesioni traumatiche degli arti; per parto; per i seguenti interventi: appendicectomia, tonsillectomia, adenoidectomia, emorroidectomia, chirurgia estetica, alluce valgo, safenectomia, splenectomia post-traumatica, meniscectomia, colecistectomia per calcolosi, interventi per ascessi acuti, varicocele, fimosi, ernia inguinale ed inguinoscrotale;
- di non aver effettuato esami specialistici e/o di laboratorio i cui risultati siano stati anomali negli ultimi dodici mesi.

L'Assicurato dichiara, inoltre, di prosciogliere dal segreto professionale e legale tutti i medici che possono averlo curato e/o visitato, o che lo faranno in futuro, nonché le altre persone, strutture ospedaliere, case di cura ed Istituti in genere, ai quali l'Assicurato credesse, in ogni tempo, di rivolgersi per ottenere informazioni, referti, cartelle cliniche e documentazione sanitaria in genere. Acconsente pertanto che tali informazioni siano comunicate dalla Società Assicuratrice o chi per essa ad altre persone od enti per le necessità tecniche, statistiche, assicurative e riassicurative.

Il Rappresentante Legale

L'Assicurato

### INFORMATIVA

#### Dati personali comuni e sensibili ai sensi dell'art. 13 Decreto Legislativo 30.6.2003 n. 196

In conformità all'art. 13 del Decreto Legislativo 30/6/2003 n. 196 (di seguito denominato Codice), la sottoscritta Società - **in qualità di Titolare** - La informa sull'uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti (art. 7 del Codice)

#### 1. Trattamento dei dati personali per finalità assicurative

La Società tratta i dati personali da Lei forniti o dalla stessa già detenuti, per concludere, gestire ed eseguire il contratto da Lei richiesto, nonché gestire e liquidare i sinistri attinenti all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Nell'ambito della presente finalità il trattamento viene altresì effettuato per la prevenzione ed individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali.

In tal caso, ferma la Sua autonomia personale, il conferimento dei dati personali da Lei effettuato potrà essere:

- a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile);
- b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri.

Qualora Lei rifiuti di fornire i dati personali richiesti, la Società non potrà concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o gestire e liquidare i sinistri.

#### 2. Trattamento dei dati personali per finalità promozionali/commerciali

In caso di Suo consenso i Suoi dati potranno essere utilizzati per finalità di profilazione della Clientela, di informazione e promozione commerciali di prodotti e servizi, nonché di indagini sul gradimento circa la qualità di quelli da Lei già ricevuti e di ricerche di mercato.

In tali casi il conferimento dei Suoi dati personali sarà esclusivamente facoltativo ed un Suo eventuale rifiuto non comporterà alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, precludendo solo l'espletamento delle attività indicate nel presente punto.

#### 3. Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei Suoi dati personali potrà essere effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, con modalità e procedure strettamente necessarie al perseguimento delle finalità sopra descritte; è invece esclusa qualsiasi operazione di diffusione dei dati.

La Società svolge il trattamento direttamente tramite soggetti appartenenti alla propria organizzazione o avvalendosi di soggetti esterni alla Società stessa, facenti parte del settore assicurativo o correlati con funzioni meramente organizzative. Tali soggetti tratteranno i Suoi dati:

- a) conformemente alle istruzioni ricevute dalla Società in qualità di responsabili o di incaricati, tra i quali indichiamo gli Agenti della Società, i dipendenti o collaboratori della Società stessa addetti alle strutture aziendali nell'ambito delle funzioni cui sono adibiti ed esclusivamente per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa. L'elenco aggiornato dei responsabili e delle categorie di incaricati è conoscibile ai riferimenti sotto indicati (\*);
- b) in totale autonomia, in qualità di distinti Titolari.

COPIA PER IL CLIENTE da consegnare insieme  
al Fascicolo Informativo

**4. Comunicazione dei dati personali**

- a) I Suoi dati personali possono essere comunicati esclusivamente per le finalità di cui al punto 1 o per obbligo di legge agli altri soggetti del settore assicurativo (costituenti la c.d. catena assicurativa), quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM); legali, periti e autofficine; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici, di archiviazione od altri servizi di natura tecnico/organizzativa; banche depositarie per i Fondi Pensione; organismi associativi (ANIA e, conseguentemente, imprese di assicurazione ad essa associate) e consortili propri del settore assicurativo, ISVAP, Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione);
- b) inoltre i dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 2 a Società del Gruppo FONDIARIA-SAI (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge), a Società specializzate in promozione commerciale, ricerche di mercato ed indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti.

L'elenco dei soggetti a cui sono comunicati i dati è conoscibile ai riferimenti sotto indicati (\*).

**5. Trasferimento di dati all'estero**

I dati personali possono essere trasferiti verso paesi dell'Unione Europea e verso paesi terzi rispetto all'Unione Europea.

**6. Diritti dell'interessato**

Ai sensi dell'art. 7 del Codice Lei potrà esercitare specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dalla Società la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.

Per l'esercizio di tali diritti Lei potrà rivolgersi al responsabile pro-tempore della Direzione ICT del Gruppo FONDIARIA-SAI c/o Ufficio Privacy (fax 011.6533613), che potrà essere nominativamente individuato nell'elenco dei Responsabili (\*).

(\* ) elenco disponibile sul sito [www.novaravita.it](http://www.novaravita.it), presso le Agenzie della Società o l'Ufficio Privacy del Gruppo FONDIARIA-SAI (fax 011/6533613)

**CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Preso atto dell'informativa ricevuta, ai sensi degli artt. 23, 26 e 43 del D. Lgs. 30/6/2003 n. 196:

**acconsento**

- al trattamento da parte del Titolare e degli altri soggetti della Catena Assicurativa, dei dati personali sia comuni sia sensibili, che mi riguardano, funzionale al rapporto giuridico da concludere o in essere con la Società assicuratrice, nonché alla prevenzione ed individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali;
- al trasferimento degli stessi dati all'estero (Paesi UE e Paesi extra UE);

**acconsento (\*)**

- al trattamento, dei dati personali comuni che mi riguardano per finalità di profilazione della Clientela, d'informazione e promozione commerciale di prodotti e servizi di Società del Gruppo FONDIARIA-SAI, nonché di indagini sul gradimento circa la qualità di quelli già ricevuti e di ricerche di mercato;
- al trasferimento degli stessi all'estero (Paesi UE e Paesi extraUE) per finalità di profilazione della Clientela, d'informazione e promozione commerciale di prodotti e servizi delle Società del Gruppo FONDIARIA-SAI, nonché di indagini sul gradimento circa la qualità di quelli già ricevuti e di ricerche di mercato.

(\*) (ove l'Interessato NON intenda dare il proprio consenso al trattamento e trasferimento all'estero dei suoi dati personali per finalità di profilazione della Clientela, d'informazione e promozione commerciale, nonché di indagine sul gradimento circa la qualità dei prodotti e/o servizi ricevuti e di ricerche di mercato, deve premettere la parola "NON" alla parola "acconsento").

Rimane fermo che il consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa.

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_